

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-2466

C 92

47° anno

16 aprile 2004

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2004/C 92/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2004/C 92/02	Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Prevenzione della criminalità nell'Unione europea [COM(2004) 165 def.]	2
2004/C 92/03	Elenco dei nomi delle unità geografiche più piccole dello Stato membro di cui all'articolo 51 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999 (vini da tavola) [Pubblicato in applicazione dell'articolo 28 a) del regolamento (CE) n. 753/2002]	12
2004/C 92/04	Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/M.3083 — GE/Instrumentarium [redatto conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)] ⁽¹⁾	29
2004/C 92/05	Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 118ª riunione del 12 agosto 2003 in merito a un progetto di decisione relativo al Caso COMP/M.3083 — General Electric/Instrumentarium ⁽¹⁾	30
	Banca centrale europea	
2004/C 92/06	Sezione 1.2 delle norme sul personale della BCE, recante le norme in materia di condotta professionale e segreto professionale	31
	Fondazione europea per la formazione professionale	
2004/C 92/07	Bilancio della Fondazione europea per la formazione professionale per l'esercizio finanziario 2004	35

IT

2

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

2004/C 92/08	Informazione relativa all'invito a presentare candidature per la costituzione di un «Foro europeo dell'energia e dei trasporti» (2001/C 205/06) — Rinnovo dei Membri del «Foro europeo dell'energia e dei trasporti»	36
2004/C 92/09	Invito 2004 a presentare proposte nel campo della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile	37
2004/C 92/10	Invito 2004 a presentare proposte nell'ambito del Meccanismo Comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile	38
2004/C 92/11	Invito a presentare proposte nel campo della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile: meccanismo — esercitazioni	39

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

15 aprile 2004

(2004/C 92/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1912	LVL	lats lettoni	0,6492
JPY	yen giapponesi	129,39	MTL	lire maltesi	0,4252
DKK	corone danesi	7,4443	PLN	zloty polacchi	4,7935
GBP	sterline inglesi	0,668	ROL	leu rumeni	40 780
SEK	corone svedesi	9,1868	SIT	tolar sloveni	238,5
CHF	franchi svizzeri	1,552	SKK	corone slovacche	40,165
ISK	corone islandesi	87,75	TRL	lire turche	1 645 073
NOK	corone norvegesi	8,272	AUD	dollari australiani	1,6156
BGN	lev bulgari	1,9463	CAD	dollari canadesi	1,6009
CYP	sterline cipriote	0,586	HKD	dollari di Hong Kong	9,2989
CZK	corone ceche	32,16	NZD	dollari neozelandesi	1,8747
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	2,0025
HUF	fiorini ungheresi	253,90	KRW	won sudcoreani	1 378,81
LTL	litas lituani	3,4528	ZAR	rand sudafricani	7,8591

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ NELL'UNIONE EUROPEA

[COM(2004) 165 def.]

(2004/C 92/02)

1. CONTESTO E DEFINIZIONI

1.1. Il contesto giuridico e politico

Il **trattato di Amsterdam**, in vigore dal maggio 1999, istituisce una base giuridica per le attività di prevenzione della criminalità a livello dell'UE. L'articolo 29 sancisce che «l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia» e indica la prevenzione della criminalità, «organizzata o di altro tipo» come uno degli strumenti per raggiungere tale obiettivo.

Fino all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam nel maggio 1999, le politiche di prevenzione della criminalità a livello dell'UE si limitavano per lo più alla prevenzione della criminalità organizzata. Il piano d'azione contro la criminalità organizzata del 1997 ⁽¹⁾ ha individuato alcuni settori prioritari per la prevenzione della criminalità organizzata e il piano d'azione di Vienna del dicembre 1998 ⁽²⁾ ha inserito misure specificamente mirate in tal senso.

Il **Consiglio europeo di Tampere** dell'ottobre 1999 ha confermato l'importanza di politiche efficaci di prevenzione della criminalità nell'Unione nelle conclusioni ⁽³⁾ n. 41 e n. 42 che esortano ad adoperarsi ai seguenti fini:

«— integrare gli aspetti relativi alla prevenzione della criminalità nelle azioni contro quest'ultima e sviluppare ulteriormente i programmi nazionali di prevenzione della criminalità. A livello di politica estera e interna dell'Unione si dovrebbero individuare ed elaborare priorità comuni nella prevenzione della criminalità delle quali tener conto nel predisporre la nuova normativa;

— sviluppare lo scambio delle "migliori prassi", rafforzare la rete delle autorità nazionali competenti per la prevenzione della criminalità e la cooperazione tra gli organismi nazionali impegnati in tale prevenzione, esaminando a tal fine la possibilità di un programma finanziato dalla Comunità. Le prime priorità per tale cooperazione potrebbero essere la criminalità giovanile e urbana e quella connessa alla droga.»

Il 29 novembre 2000 la Commissione ha presentato una **comunicazione** al Consiglio e al Parlamento europeo «La prevenzione della criminalità nell'Unione europea — Documento di riflessione sugli orientamenti comuni e proposte a favore di un sostegno finanziario comunitario» ⁽⁴⁾. Tale comunicazione è stata il primo passo della Commissione per individuare settori prioritari per la prevenzione della criminalità a livello dell'UE e per contribuire ad elaborare un'efficace strategia dell'UE. A seguito della comunicazione, vi sono stati importanti sviluppi come la creazione del Forum europeo per la prevenzione della criminalità organizzata ⁽⁵⁾, la creazione della rete europea per la prevenzione della criminalità ⁽⁶⁾ e l'adozione di una decisione del Consiglio che istituisce il programma Hippocrates per co-finanziare progetti di cooperazione tra Stati membri ⁽⁷⁾.

Inoltre, è stato inserito uno specifico tema di ricerca sulla prevenzione della criminalità nel VI programma quadro RST dell'UE (Ricerca e Sviluppo tecnologico). Ciò contribuirà, tra l'altro, a definire strumenti comuni per misurare la portata e la natura della criminalità, per valutare strategie per la riduzione della criminalità e per analizzare quali sono i rischi a lungo termine.

Come quella del 2000, anche l'attuale comunicazione evidenzia la responsabilità primaria degli Stati membri nel settore della prevenzione dal momento che i reati giovanili, urbani e legati alla droga si verificano a livello locale. Al fine di sostenere efficacemente le attività di prevenzione della criminalità negli Stati membri, di evitare sovrapposizione di interventi e di utilizzare in maniera più efficace le risorse, devono essere intraprese alcune attività di cooperazione a livello dell'UE.

Il **progetto di trattato costituzionale** preparato dalla convenzione sul futuro dell'Europa ribadisce la necessità di continuare a dedicare adeguata attenzione alla prevenzione della criminalità nell'articolo III 173 che afferma che la legge o la legge quadro europea può stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità (senza il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri).

1.2. Definizioni

1.2.1. Il concetto di criminalità comune

La comunicazione si limita alla prevenzione della criminalità non organizzata. La Commissione ritiene che tali forme di criminalità possano essere meglio definite come criminalità comune perché in quanto questa comprende tutti i tipi di reati che sono commessi frequentemente e le cui vittime sono facilmente identificabili. La criminalità comune è la causa principale di preoccupazione dei cittadini europei ⁽⁸⁾. Di solito, si tratta di reati commessi contro la proprietà e che spesso comportano violenza fisica. Si tratta di furti nelle case o nelle automobili, aggressioni comuni, rapine stradali ecc. Tali tipi di reato rientrano nei tre grandi settori prioritari individuati dal Consiglio europeo di Tampere: delinquenza giovanile, criminalità urbana e criminalità connessa alla droga. Un'importante caratteristica della criminalità comune è che essa mostra quali siano le famiglie e i cittadini più vulnerabili, circostanza che ha ripercussioni sulle politiche di prevenzione, segnatamente quelle che mirano più a combattere la piaga ordinaria rappresentata da tale forma di criminalità che a ridurre il numero di reati da «prima pagina» dei giornali commessi per lo più dalla criminalità organizzata ⁽⁹⁾.

Non bisogna neanche sottovalutare l'importanza della criminalità comune in termini di costo finanziario per la società ⁽¹⁰⁾, anche se le stime relative a tali costi variano da uno Stato membro all'altro ⁽¹¹⁾. Inoltre, gli studi hanno dimostrato che questo tipo di criminalità è spesso il primo passo prima di passare a forme più gravi di criminalità, come la criminalità organizzata. Investire nella prevenzione della criminalità comune contribuirebbe quindi alla riduzione di forme più gravi di criminalità ⁽¹²⁾.

1.2.2. Il concetto di prevenzione della criminalità

Ai fini della presente comunicazione, la Commissione propone di utilizzare la definizione di prevenzione della criminalità proposta dalla decisione del Consiglio del maggio 2001 che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (EUCPN). Secondo tale definizione, «... la prevenzione della criminalità riguarda tutte le misure atte a, o che contribuiscono in altro modo, a contrastare la criminalità e a diminuire il sentimento di insicurezza, di natura sia quantitativa che qualitativa, da essa generato nei cittadini, scoraggiando direttamente le attività criminali o mediante il ricorso a politiche e interventi destinati a ridurre il potenziale di criminalità e a limitarne le cause. Essa si avvale delle azioni dei governi, delle autorità competenti, delle autorità giudiziarie del settore penale, delle autorità locali e delle associazioni impegnate in tale settore da esse istituite in Europa, degli operatori del settore privato e del volontariato, dei ricercatori e dei cittadini, con il sostegno dei mezzi di comunicazione» ⁽¹³⁾.

Pertanto, le misure preventive dovrebbero non solo riguardare la criminalità stricto sensu, ma anche i «comportamenti antisociali», che costituiscono una sorta di «preliminari» dei reati. Esempi di tali comportamenti si riscontrano in quartieri rumorosi, caratterizzati dalla presenza di gruppi di teenagers senza

nulla da fare, da ubriaconi e attaccabrighe, da spazzatura e rifiuti sparsi, da ambienti ed abitazioni degradate. Tali condizioni possono ripercuotersi sulla rigenerazione delle zone svantaggiate, creando un ambiente in cui può attecchire la criminalità. I comportamenti antisociali minano il senso di sicurezza e responsabilità che è invece necessario affinché i cittadini partecipino alla vita della comunità. Nella prospettiva della prevenzione, è un settore su cui è importante concentrarsi.

La prevenzione dovrebbe riguardare anche la paura della criminalità dal momento che le ricerche ⁽¹⁴⁾ dimostrano che tale paura può essere spesso pericolosa perché può portare ad un rifiuto della vita sociale e alla perdita di fiducia nella polizia e nel funzionamento della legge.

Le autorità degli Stati membri concordano generalmente sul fatto che la prevenzione della criminalità costituisce un complemento necessario alle misure repressive. L'esperienza dimostra che un eccessivo sbilanciamento verso misure repressive comporta costi maggiori per il sistema giudiziario penale e un aumento della popolazione carceraria e delle percentuali di recidiva. Le misure preventive, se ben ideate ed attuate, possono contribuire a vari livelli a una notevole riduzione della criminalità. L'efficacia della prevenzione della criminalità è illustrata dai seguenti esempi ⁽¹⁵⁾.

— Il rischio dei furti domestici può essere ridotto drasticamente prendendo una serie di misure di prevenzione relativamente semplici, come quelle descritte nel programma di polizia per il controllo della popolazione, un'ampia inchiesta olandese sulle vittime della criminalità. Tale ricerca ⁽¹⁶⁾ dimostra che quando vengono prese cinque misure preventive, il rischio di furti con scasso risulta enormemente ridotto (lasciare una luce accesa quando si esce; mettere serrature supplementari alle porte e alle finestre; aggiungere una luce all'esterno; installare un allarme antifurto e/o avere un cane).

— Iniziative ben documentate e valutate destinate ai giovani di età compresa da 10 a 16 anni permettono di concludere che l'adozione di programmi comportamentali e di intervento precoce efficaci hanno un considerevole impatto positivo a lungo termine. A 16 anni di distanza è stato constatato che le probabilità di arresto di coloro che avevano partecipato al programma erano nettamente più deboli di quelle dei loro coetanei del gruppo di controllo ⁽¹⁷⁾.

— Anche se può sembrare ovvio, un potenziamento dell'illuminazione stradale è una misura di prevenzione della criminalità che si è dimostrata efficace. Un esame sistematico di 13 studi distinti ha dimostrato che una migliore illuminazione riduce la criminalità del 20 % circa ⁽¹⁸⁾. Lo studio ha rivelato che i quartieri ben illuminati durante la notte presentano un tasso di criminalità più basso anche durante il giorno. Forse l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione ha segnalato ai potenziali delinquenti che la collettività investiva di più nel quartiere, era fiera di se stessa e unita e che venivano effettuati controlli informali 24 ore su 24.

— Occorre inoltre ricordare un altro importante esempio, il programma prescolare Perry che costituisce una pietra miliare nella politica di prevenzione. L'iniziativa, avviata negli anni '70 negli Stati Uniti, prevede dei corsi prescolari di sostegno per bambini tra i 3 e i 4 anni provenienti da famiglie a basso reddito e visite settimanali alle loro abitazioni da parte dei responsabili del programma. Verifiche a lungo termine hanno evidenziato che i partecipanti al programma non solo hanno subito in percentuale molto meno arresti in età adolescenziale ed adulta, ma hanno anche in percentuale considerevolmente maggiore completato gli studi secondari o superiori, ottenuto un'occupazione e un reddito. Oltre ad essersi rivelato efficace, il programma ha ottenuto risultati positivi anche per quanto riguarda l'analisi del rapporto costi/efficacia. I benefici totali sono stati valutati tre volte superiori al costo del programma.

Il programma Gioventù dell'UE ⁽¹⁹⁾, iniziato alla fine degli anni '80, è incentrato sul benessere, l'inserimento e il rispetto politico dei giovani nella società. Le attività del programma hanno importanti effetti a livello della prevenzione.

Infine, è opportuno ricordare che la formazione nelle carceri e nel periodo cruciale successivo al rilascio può svolgere un ruolo vitale nell'aiutare i delinquenti a reintegrarsi nella vita sociale e nel ridurre la recidiva. Grundtvig, l'iniziativa per la formazione degli adulti che rientra nel programma Socrates dell'UE, finanzia progetti e partenariati realizzati a fini formativi che abbiano un impatto considerevole sulle istituzioni partecipanti e sulla società nel suo complesso ⁽²⁰⁾.

Dal momento che gli episodi di criminalità comune si verificano il più delle volte a livello locale, in ambiente urbano, è solo a questo livello che possono essere attuate politiche efficaci adattandole alle specifiche condizioni locali o regionali. Spetta dunque agli Stati membri garantire l'attuazione di politiche efficaci per la prevenzione della criminalità a tutti i livelli sul loro territorio. Poiché l'azione a livello locale è così importante, è necessario elaborare un'azione preventiva quanto più possibile vicina ai cittadini e – caratteristica tipica delle misure di prevenzione — coinvolgere diversi tipi di partecipanti, sia del settore pubblico (funzionari di polizia, amministrazione locale, assistenti sociali che si occupino segnatamente dei giovani) che privato (associazioni di imprese, compagnie di assicurazioni, organizzazioni di cittadini).

1.3. Tendenze generali della criminalità

È importante disporre di informazioni sulle tendenze della criminalità e sull'opinione pubblica in materia per capire meglio le conseguenze di una mancanza di prevenzione sulla società e il modo in cui le azioni di prevenzione possono ridurre i costi tangibili e non tangibili per le vittime della criminalità e il rischio di recidiva tra i delinquenti.

La natura e le dimensioni della criminalità a livello dell'UE possono essere valutate sulla base di due fonti principali:

1) statistiche ufficiali sulla criminalità registrate dalla polizia e
2) l'indagine internazionale sulle vittime della criminalità (ICVS). Per quanto riguarda la prima fonte non è possibile comparare i dati assoluti e relativi tra gli Stati membri a causa delle numerose differenze tra le legislazioni degli Stati membri e il modo in cui vengono realizzate le statistiche. I dati, comunque, possono essere utili per individuare delle tendenze.

Dall'esame del numero totale di reati registrati dalla polizia emerge il seguente quadro a livello dell'UE. Il livello di criminalità dal 1950 al 1970 indica una tendenza stabile, benché non allarmante, all'aumento. Tuttavia, dal 1970 tale tendenza ha subito un'accelerazione, raggiungendo l'acme alla metà degli anni '90. A partire dal 1990 i dati relativi alla criminalità restano stabili in tutti e 15 gli Stati membri. La percentuale media di incremento annuo tra il 1991 e il 2001 è pari a circa l'1 % ⁽²¹⁾.

La seconda fonte che può essere utilizzata per dare un quadro della natura e delle dimensioni della criminalità a livello dell'UE è l'ICVS ⁽²²⁾. Tale indagine è l'insieme più completo di indagini armonizzate sull'esperienza delle famiglie nei diversi paesi mentre una stima dei livelli assoluti di criminalità si ricava dall'ICVS relativa all'esperienza delle vittime della criminalità. In generale, l'ICVS indica che la criminalità è aumentata tra il 1988 e il 1991, che è diminuita nel 1995 e ancora nel 1999. Un raffronto con i dati della polizia sulla criminalità indica che le tendenze che emergono dai dati dell'indagine sulle vittime della criminalità sono analoghe a quelle che emergono dai dati della polizia.

1.4. Tendenze in settori selezionati della criminalità

Oltre al numero totale di reati, vengono esaminate succintamente due forme specifiche di criminalità registrate dalla polizia, i furti con scasso nelle abitazioni (definiti come il fatto di penetrare con la forza in un'abitazione al fine di rubare dei beni) e i reati violenti (definiti come atti di violenza nei confronti di una persona, le rapine e le aggressioni sessuali). Tali atti sono stati scelti perché costituiscono, secondo il punto di vista delle vittime, le forme più gravi e più costose di criminalità, perché sono fonte di preoccupazione per la popolazione urbana e si verificano frequentemente in tutti gli Stati membri.

Si è verificata una brusca diminuzione dei furti con scasso nelle abitazioni in molti Stati membri dell'UE. Una delle ragioni principali di tale calo è probabilmente l'effetto dell'adozione di comportamenti di prevenzione da parte della popolazione. Secondo gli ultimi risultati dell' International Crime Victims Survey l'utilizzazione di misure per prevenire la criminalità tra la popolazione sta aumentando nella maggior parte dei paesi. La percentuale di abitazioni dotate di speciali serrature alle porte è generalmente aumentata dal 1992. L'installazione di impianti di allarme è aumentata dall'8 % del 1992 al 14 % del 2000, ma il problema sussiste. I furti con scasso nelle abitazioni comportano una violazione dello spazio personale e quindi il danno per le vittime non è solo di ordine materiale.

Nel 2000 la polizia dei 15 Stati membri ha registrato una cifra record di 1 511 000 casi di furti con scasso nelle abitazioni. Ciò significa una media di 4 140 casi al giorno, di 172 casi all'ora e di circa 3 casi al minuto.

Purtroppo, le statistiche segnalano un aumento dei reati violenti a livello dell'UE, soprattutto tra i giovani. Raffrontando i dati sui reati violenti registrati dalla polizia negli anni 1995 — 2000, si riscontra un aumento in dodici Stati membri. L'incremento maggiore si è verificato in Spagna, Francia e Paesi Bassi (+ 50 e + 41 %).

Nel 2000 la polizia dei 15 Stati membri ha registrato un numero totale di 1 770 000 casi di reati violenti. Ciò significa una media di 4 850 casi al giorno, di 202 casi all'ora e di oltre 3 casi al minuto.

1.5. La pubblica opinione sulla criminalità

Oltre alle statistiche elaborate sulla base dei dati di polizia e dell'indagine sulle vittime, anche i sondaggi della pubblica opinione sulla criminalità costituiscono un importante strumento per valutare la paura della criminalità, la percezione del rischio di esserne vittime, le opinioni sulla criminalità e la prevenzione della criminalità ⁽²³⁾.

I sondaggi indicano che il senso di insicurezza è aumentato in maniera lenta ma costante in tutta l'UE tra il 1996 e il 2002. Nell'autunno del 2002, le donne e gli anziani sono risultati i gruppi demografici più esposti al senso di insicurezza. Nello stesso periodo è aumentato anche il livello di esposizione dei cittadini ai problemi legati alla droga nella zona di residenza in tutta l'Unione europea. Tra gli interpellati sono stati soprattutto i più giovani a farlo presente. In tutti gli Stati membri oltre la metà degli interpellati ha ritenuto che un potenziamento dell'azione di polizia contribuirebbe a ridurre la criminalità. In tutta l'Unione europea, una netta maggioranza degli interpellati è convinta che programmi mirati di prevenzione costituiscano uno strumento più efficace per allontanare i giovani dalla criminalità rispetto a una repressione più severa. Una maggioranza era inoltre del parere che la povertà, la disoccupazione e la mancanza di disciplina sono fattori che favoriscono la criminalità dei giovani.

1.6. Previsioni sulle nuove tendenze della criminalità

La criminalità è in continua evoluzione. I delinquenti si adattano alle misure prese per combatterle e fanno un uso cattivo o

inadeguato dei nuovi prodotti, servizi e sistemi e adottano comportamenti inaccettabili nei nuovi ambienti che si sono creati ⁽²⁴⁾. Ciò significa che le autorità devono continuamente esaminare le nuove minacce e i nuovi sviluppi del mercato della criminalità perché solo così si possono ottenere effetti di ampio raggio a livello di prevenzione. In passato, però, vi sono talvolta stati sviluppi assolutamente impreveduti. Sulla base di una serie di iniziative recenti ⁽²⁵⁾ che hanno cercato di individuare le nuove minacce e i nuovi sviluppi possono essere valutati una serie di importanti cambiamenti sociali, tecnologici o economici.

In generale, la società sarà maggiormente diversificata, maggiormente connessa a Internet, più colta, più prospera e meglio informata ma presenterà un numero maggiore di persone potenzialmente a rischio. L'incremento della circolazione di cittadini, servizi, beni e nuove tecnologie apporta enormi opportunità di prosperità e crescita, ma può fornire anche nuove opportunità di commettere reati. Alcuni gruppi rimangono esclusi dalla tendenza alla maggiore prosperità e istruzione: le famiglie monoparentali, i drogati e gli alcolizzati, le persone isolate che vivono anonimamente o in quartieri emarginati, gli immigrati di prima, seconda e terza generazione. Le nuove tecnologie possono creare maggiori opportunità per commettere reati fornendo un accesso più facile ai sistemi, agli impianti, ai beni e alle informazioni; eliminando gli ostacoli geografici alla criminalità; aumentando i potenziali profitti e favorendo l'anonimato quando il reato viene commesso o durante il consumo dei proventi dei reati.

In considerazione di tali sviluppi, è necessario che le autorità si adoperino per prevenire e reagire a reati più specializzati come i furti elettronici la cui estensione e rapidità può essere incrementata dalle nuove tecnologie. Negli anni futuri i governi dovranno elaborare politiche di prevenzione adeguate ai cambiamenti della società e alle forme emergenti di reati. Le politiche nazionali di prevenzione della criminalità dovranno essere in grado di rispondere in maniera innovativa alle sfide poste da tali nuovi sviluppi.

2. SVILUPPI A LIVELLO DELL'UE

Dal momento che la criminalità comune si verifica a livello locale è solo a quel livello che possono essere attuate iniziative, con un sostegno a livello nazionale. Alcune attività di cooperazione devono essere però promosse a livello dell'UE al fine di sostenere efficacemente le misure prese a livello nazionale, di evitare sovrapposizioni e di utilizzare meglio le risorse disponibili.

2.1. Risultati negli Stati membri

Diversi Stati membri hanno condotto delle politiche di prevenzione della criminalità comune con successi variabili ⁽²⁶⁾.

Nonostante gli sviluppi positivi nella maggior parte degli Stati membri, c'è ancora una serie di ostacoli che rendono difficile una prevenzione efficace della criminalità comune e che possono essere così sinteticamente descritti:

Difficoltà di attuazione

Appare sempre più chiaro che esistono misure efficaci di prevenzione della criminalità e che esse possono essere applicate a numerose forme di delinquenza. La sfida consiste tuttavia nel saper mettere in pratica tali conoscenze. Capita frequentemente che le politiche e le pratiche ufficiali di prevenzione della criminalità non tengano conto delle migliori pratiche esistenti. Sembrerebbe esservi, tra le conclusioni degli studi e le politiche e pratiche di prevenzione della criminalità, un gap che può essere spiegato come segue.

Esistono, nel settore della prevenzione della criminalità, molteplici organizzazioni e partner diversi che, spesso, non agiscono con un buon coordinamento. Un'altra difficoltà consiste nell'insufficiente collegamento interno tra le informazioni provenienti dalle diverse autorità e organizzazioni che partecipano alla prevenzione della criminalità (polizia, animatori dei giovani, camere del commercio, servizi sociali comunali ecc.). L'utilizzazione limitata della moltitudine di informazioni disponibili contribuisce all'inadeguatezza delle misure prese e rispetto al problema.

Le conoscenze relative ai metodi di analisi quantitativa e qualitativa e al complesso di tutte le possibili misure di prevenzione, alla loro rilevanza, ai loro limiti e alla loro percentuale di riuscita, restano scarse.

Esistono numerosi esempi dello scarso interesse suscitato dalla prevenzione della criminalità rispetto ad altri elementi del sistema penale. A causa della limitatezza delle risorse finanziarie e umane, la necessaria pianificazione a lungo termine è spesso sostituita da una strategia a breve termine e non viene prestata sufficiente attenzione all'esecuzione corretta dei progetti.

Come colmare il gap

Vi sono una serie di misure che possono rimuovere gli ostacoli di cui sopra. Le descrizioni delle buone e migliori pratiche devono essere più conviviali, segnatamente per coloro che lavorano quotidianamente in questo settore. All'atto dell'assunzione, della selezione e della promozione del personale responsabile dell'attuazione della politica di prevenzione della criminalità, è opportuno prestare più attenzione alla conoscenza della letteratura in materia e dei metodi di analisi nonché alla loro applicazione nella prevenzione della criminalità. Le autorità che provvedono al finanziamento dovrebbero attirare l'attenzione di quelle che provvedono all'attuazione dei programmi di prevenzione sulle buone e migliori pratiche esistenti e sulle possibilità di applicarle. Una valutazione adeguata dei

procedimenti e dell'impatto deve costituire una condizione sistematica per l'approvazione o il finanziamento di qualsiasi programma di prevenzione della criminalità. Lo scambio di informazioni tra diversi partner deve essere ricompensato. Alcuni Stati membri impongono alle autorità locali, alla polizia, alle autorità di polizia, alle autorità sanitarie e ai comitati di approvazione (tra l'altro) l'obbligo di cooperare all'elaborazione e all'attuazione di una strategia di lotta contro la criminalità e i disordini nella loro regione [anche mediante scambi di informazioni⁽²⁷⁾]. Tali organizzazioni devono tener conto dell'evoluzione dei metodi di lavoro, delle priorità interne e delle loro relazioni con altre organizzazioni e con la società.

I programmi correttamente realizzati che non raggiungono i loro obiettivi ma che contribuiscono a far conoscere le cause di tale fallimento dovrebbero essere ricompensati come successi. I governi dovrebbero costituire delle unità professionali specializzate incaricate della prevenzione della criminalità e dell'attuazione di interventi «scientifici» di prevenzione della criminalità. Le misure di prevenzione hanno tempi lunghi di attuazione e di valutazione. Dal momento che molti degli attuali problemi di criminalità necessitano di soluzioni non previste dalla giustizia penale tradizionale, i governi devono prevedere nuovi dispositivi che abbiano lo stesso status politico degli altri elementi del sistema penale.

L'attuazione di interventi di prevenzione riusciti e «scientifici» costituisce una condizione preliminare indispensabile affinché le politiche europee di prevenzione della criminalità migliorino la giustizia e la sicurezza.

2.2. Risultati a livello dell'UE

In seguito alla comunicazione del novembre 2000, l'Unione ha adottato importanti strumenti per contribuire più efficacemente alla prevenzione della criminalità in tutta l'Unione, come la rete europea di prevenzione della criminalità e i programmi di finanziamento Hippokrates e AGIS.

2.2.1. La rete europea di prevenzione della criminalità

Il 28 maggio 2001, il Consiglio ha adottato una decisione che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (EUCPN)⁽²⁸⁾. Obiettivo della rete è contribuire a sviluppare i diversi aspetti della prevenzione della criminalità a livello dell'Unione e finanziare le attività di prevenzione della criminalità a livello locale e nazionale. Pur concernendo tutti i tipi di criminalità, la rete rivolge particolare attenzione ai settori della criminalità giovanile, di quella urbana e di quella connessa con la droga. In tale ottica, la rete deve agevolare la cooperazione, i contatti e gli scambi di informazioni ed esperienze tra Stati membri, organizzazioni nazionali, la Commissione e le altre reti specializzate in prevenzione della criminalità. Un altro importante compito della rete è la raccolta e l'analisi delle informazioni sulle attività esistenti in materia.

Risultati ottenuti finora

Fin dall'inizio del 2001 la rete ha ottenuto buoni risultati. Per la prima volta rappresentanti ed esperti degli Stati membri hanno incominciato ad incontrarsi regolarmente per scambiare esperienze, stabilire una strategia comune e fissare priorità per le azioni e le ricerche sulla base dei programmi annuali. Hanno incominciato a redigere l'inventario delle politiche di prevenzione esistenti che si sono rivelate efficaci (buone pratiche). La prima conferenza per lo scambio di buone pratiche sulla criminalità giovanile e delle minoranze etniche, sui furti con scasso nelle abitazioni e i furti connessi alla droga è stata organizzata il 7 e l'8 ottobre 2002 in Danimarca con il cofinanziamento del programma Hippokrates. Una seconda conferenza, che si è svolta a Roma l'11 e il 12 novembre 2003, ha rappresentato un altro passo importante verso la costituzione di un corpus europeo di buone pratiche in materia di prevenzione.

Sono stati realizzati progressi nell'elaborazione di una metodologia comune per preparare, attuare e monitorare progetti di prevenzione. La creazione di gruppi di esperti ha permesso di realizzare progressi per esempio nell'affrontare il problema del furto dei telefonini come una forma grave di criminalità di strada⁽²⁹⁾ e nel migliorare la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato. Le riunioni degli esperti hanno anche portato a una visione più chiara delle lacune esistenti nel settore della ricerca e del modo di colmarle. In tale ottica, il Segretario della rete sta attualmente preparando l'attuazione di cinque studi: una ricerca sulla violenza giovanile, un inventario dei furti di automobili, uno studio sulla paura della criminalità, uno sul bullismo nelle scuole e uno sui costi e i benefici della prevenzione della criminalità.

È stato effettuato un lavoro considerevole per la raccolta, la descrizione e il miglioramento della qualità e della comparabilità delle statistiche di giustizia penale degli Stati membri. Il gruppo «criminalità e sue vittime» della rete ha istituito un inventario delle informazioni disponibili sulle statistiche nazionali e internazionali in materia di criminalità al fine di fornire agevolmente dati di riferimento ai responsabili politici degli Stati membri. Il gruppo si è concentrato sulle rapine (stradali), i furti con scasso nelle abitazioni e i furti di automobili. Nel maggio 2003 ha preparato una relazione in cui si suggerisce come migliorare e applicare statistiche internazionali alle politiche di prevenzione.

Il sito Internet della rete è diventato un efficace strumento per fornire informazioni sia agli addetti ai lavori che al grande pubblico sulle politiche di prevenzione degli Stati membri e le attività della rete. La rete ha istituito rapporti di cooperazione con l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze di Lisbona e con Europol.

Buoni risultati sono stati raggiunti anche per quanto riguarda l'elaborazione di una metodologia comune per preparare, at-

tuare e valutare progetti concreti di prevenzione della criminalità. Tale metodologia è necessaria per migliorare la qualità dei progetti di prevenzione realizzati in tutta l'Unione e per permettere un raffronto standardizzato tra i paesi. Il dibattito all'interno della rete si è incentrato sul cosiddetto approccio delle «5 I» in cui le 5 «I» corrispondono alle cinque fasi della descrizione e della valutazione di ciascun progetto o misura di prevenzione della criminalità⁽³⁰⁾. La rete prevede di ottenere l'assenso degli Stati membri all'approccio delle 5 «I» nei prossimi mesi. È importante formalizzare tale accordo in modo da poterne garantire l'attuazione.

Difficoltà affrontate dalla rete

La decisione del Consiglio che istituisce la rete chiede che vi sia una valutazione delle sue attività entro tre anni dall'adozione della decisione⁽³¹⁾, cioè prima della fine del 2004. Al fine di assistere il Consiglio in tale valutazione l'anno prossimo, la Commissione ritiene che la struttura istituzionale della rete debba essere oggetto di un esame approfondito. Nonostante i risultati ottenuti finora, il funzionamento della rete deve essere notevolmente migliorato. Le principali difficoltà derivano dal fatto che la rete non possiede una struttura istituzionale, che il bilancio non è adeguato e che non esiste un chiaro regolamento finanziario. Inoltre, il Segretariato — che dispone di un personale pari a 1,5 persone — è troppo esiguo per svolgere bene i suoi compiti anche in considerazione del fatto che la rete comprenderà 25 membri a pieno titolo a partire dal 1° maggio 2004. Pertanto, la Commissione è fermamente convinta che per essere pienamente efficace, la rete deve poter beneficiare del bilancio comunitario, possedere un regolamento finanziario che preveda chiare modalità di utilizzazione e un Segretariato dotato di risorse di personale adeguate. In tale ottica, occorre decidere se sia più opportuno attribuire alla rete una personalità giuridica o integrare la rete nei servizi della Commissione.

Un altro problema è che la rete non può esplicitare a pieno le sue potenzialità finché tutti gli Stati membri non si sono impegnati ad adottare formalmente ed attuare politiche nazionali generali di prevenzione della criminalità. Finché tale impegno non sarà stato preso, c'è il rischio che le attività della rete, a prescindere dalla loro utilità in sé, si svolgano in isolamento parziale, senza avere un seguito adeguato nelle pratiche nazionali di prevenzione della criminalità negli Stati membri.

2.2.2. I programmi Hippokrates e AGIS

A seguito della comunicazione del novembre 2000 sulla prevenzione della criminalità, l'Unione ha adottato due strumenti per cofinanziare progetti di cooperazione tra Stati membri nel settore della prevenzione della criminalità: Hippokrates nel 2001 e AGIS nel 2002.

Il programma «Hippokrates»⁽³²⁾ mira ad incoraggiare la cooperazione tra tutte le organizzazioni pubbliche e private negli Stati membri che si occupano di prevenzione della criminalità. È stato istituito per un periodo di due anni, il 2001 e il 2002. Le priorità per la prevenzione generale della criminalità si basavano su tre elementi principali individuati dal Consiglio europeo di Tampere e dal programma di lavoro della rete, segnatamente la criminalità giovanile, quella urbana e quella connessa alla droga. Nel 2001 sono stati finanziati 23 progetti dei 60 proposti. Nel 2002 il programma⁽³³⁾ ha ricevuto 44 progetti di cui 14 hanno ottenuto un finanziamento. Esempi di proposte di progetto che sono state approvate sono quelle relative alla cooperazione tra il settore pubblico e quello privato nella prevenzione della criminalità, al teppismo negli stadi e alla riduzione della criminalità grazie alla pianificazione urbanistica.

Su proposta della Commissione, il 22 luglio 2002, il Consiglio ha adottato un programma quadro per cofinanziare progetti di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale⁽³⁴⁾, il programma AGIS, che ha anche sostituito il programma Hippokrates.

Nel 2003 sono stati cofinanziati 30 dei 54 progetti di prevenzione della criminalità proposti. Tra le proposte prescelte vi sono quelle relative all'ideazione di ambienti urbani sicuri, lo scambio di migliori pratiche in materia di criminalità giovanile e urbana, studi sui costi della criminalità e la loro ripartizione.

2.3. Il premio europeo di prevenzione della criminalità

Il premio europeo di prevenzione della criminalità (ECPA) è un'iniziativa dei Paesi Bassi, del Belgio e del Regno Unito del 1997. L'idea alla base era di dare incentivi a coloro che si dedicano alla prevenzione della criminalità attribuendo un premio europeo ogni anno ai due migliori progetti di prevenzione della criminalità. Tali progetti dovevano essere scelti sulla base di criteri prestabiliti come la loro ripetibilità, il rispetto per le condizioni locali e l'efficacia reale ai fini della riduzione della criminalità. Da allora altri sei Stati membri (Danimarca, Francia, Svezia, Portogallo, Grecia e Finlandia) hanno deciso di partecipare all'iniziativa.

Gli obiettivi del premio sono contribuire alla riduzione della criminalità e della paura della criminalità, condividere buone pratiche a livello internazionale e incoraggiare ulteriormente le attività di prevenzione della criminalità. Il premio offre una possibilità unica di sensibilizzare alla prevenzione della criminalità sia gli operatori del settore che i rappresentanti ufficiali degli Stati membri e dei paesi candidati.

Al fine di far conoscere ed accettare il premio in tutti gli Stati membri, l'UE ha cofinanziato l'iniziativa mediante il programma Hippokrates. Grazie a tale aiuto finanziario nel 2002 il premio non si è limitato alla presentazione delle pratiche migliori e più promettenti, ma ha anche promosso un dibattito approfondito sull'attuazione e la valutazione dei pro-

getti partecipanti. La Commissione sta riflettendo sul fatto che, ai fini di una maggiore coerenza e stabilità, in futuro il premio potrebbe diventare parte integrante della rete e comprendere tutti gli Stati membri dell'UE.

3. CONCLUSIONI E AZIONI RACCOMANDATE

La prevenzione della criminalità comune è uno strumento nuovo ma potenzialmente efficace per ridurre la criminalità. Essa dovrebbe, pertanto, costituire un settore politico a se stante nell'Unione europea. Al fine di garantire una prevenzione della criminalità più efficace in tutta l'Unione, la Commissione ritiene fondamentale che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, sia negli Stati membri che a livello dell'UE.

3.1. Condizioni essenziali negli Stati membri

Priorità alle autorità locali

La criminalità comune si verifica di norma a livello locale. Pertanto, le autorità locali sono le prime ad essere responsabili per tale problema, idealmente con il sostegno delle autorità nazionali. La cooperazione a livello dell'UE può avere un notevole effetto di agevolazione e sostegno senza tuttavia sostituirsi alle politiche nazionali degli Stati membri.

Le politiche nazionali di prevenzione della criminalità sono fondamentali

La maggior parte degli Stati membri ha elaborato politiche di prevenzione della criminalità comune, ma ancora non tutti. Pertanto, la Commissione propone che tutti gli Stati membri dichiarino formalmente il loro impegno a realizzare politiche efficaci di prevenzione della criminalità comune.

È importante seguire norme internazionalmente riconosciute

La realizzazione di politiche riuscite in materia di prevenzione della criminalità richiede una serie di condizioni essenziali, molte delle quali figurano negli **Orientamenti delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità**⁽³⁵⁾. Rientrano in esse, tra l'altro, l'esistenza di un impegno politico al più alto livello, risorse adeguate per finanziare strutture ed attività, orientamenti dati a livello nazionale per le organizzazioni locali e un efficace partenariato tra il settore pubblico e quello privato. Le strategie di prevenzione della criminalità devono anche, ove opportuno, prestare attenzione alle diverse esigenze degli uomini e delle donne e prendere in considerazione le esigenze particolari delle persone maggiormente vulnerabili. La differenziazione è importante sia nei confronti dei delinquenti che delle vittime. La Commissione ritiene che, nell'interesse di un'efficace prevenzione della criminalità in tutta l'Unione sia necessario inserire i principi della prevenzione della criminalità delle Nazioni Unite nelle politiche di prevenzione degli Stati membri.

3.2. Condizioni essenziali a livello dell'UE

Al fine di sostenere efficacemente le attività a livello nazionale, di evitare sovrapposizioni e di utilizzare meglio le risorse, le attività di cooperazione relative alla prevenzione della criminalità comune devono essere svolte anche a livello dell'UE.

La Commissione ritiene che i principali compiti ed attività da svolgere a livello dell'UE siano: lo scambio di esperienze tra i responsabili politici e gli esperti della prevenzione; la definizione e l'accordo sulle priorità di azione; l'accordo su quali sono le politiche/misure di prevenzione della criminalità che hanno dimostrato di funzionare (buone pratiche); l'accordo su metodologie uniformi per preparare, attuare e valutare le politiche di prevenzione; la sensibilizzazione in tutta l'Unione all'importanza della prevenzione della criminalità; l'accordo sulle ricerche da fare per colmare le lacune esistenti; la realizzazione di progetti comuni di prevenzione; il monitoraggio e la valutazione delle politiche nazionali di prevenzione; il miglioramento delle statistiche nazionali al fine di individuare le differenze tra i livelli di criminalità (in modo da poter individuare le cause della riuscita o del fallimento degli interventi).

Tali compiti ed attività beneficerebbero del sostegno degli Stati membri fermo restando che le attività svolte in comune dagli Stati membri nell'ambito della rete non possono in alcun caso sostituire le attività nazionali concrete di prevenzione della criminalità.

Per permettere alla rete di funzionare meglio e di risolvere le difficoltà di cui alla sezione 2.2.1, la Commissione intende presentare una proposta formale sulla futura struttura istituzionale della rete a seguito della valutazione del 2004.

Le Commissioni propongono che, nei prossimi anni, gli Stati membri e la Commissione si concentrino, nel contesto della rete, in particolare sui seguenti 5 settori prioritari di azione per conseguire più rapidamente progressi concreti:

Forme di criminalità prioritarie

Prima di tutto è necessario individuare e accordarsi precisamente sulle forme di criminalità comune su cui gli Stati membri devono concentrare la loro attenzione. Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere e della decisione del Consiglio che istituisce la rete hanno selezionato come settori prioritari la criminalità giovanile, quella urbana e quella connessa alla droga. Si tratta, però, di categorie troppo ampie. Pertanto, la Commissione propone di suddividerle in tutte le varie forme di criminalità che rientrano in tali tre categorie (per esempio: rapine stradali, furto di autoveicoli, furti con scasso). Sulla base di tale elenco si potrebbe decidere quali siano le forme di criminalità a cui occorre dedicare particolare attenzione.

Inventario delle buone pratiche

In secondo luogo e in parallelo, occorrerebbe redigere un inventario e stabilire quali tra le buone pratiche esistenti siano le

più indicate per combattere le forme di criminalità prioritarie. Dopo aver trovato un accordo su questo, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a cominciare ad applicare ciascuna di tali pratiche alla forma di criminalità corrispondente.

Una metodologia comune — L'approccio delle 5 «I»

Un terzo settore prioritario è trovare un accordo su una metodologia comune per preparare, attuare e valutare progetti concreti di prevenzione della criminalità. Ciò è necessario per migliorare la qualità dei progetti di prevenzione e permettere un confronto tra i paesi. La Commissione propone di fondarsi sui buoni risultati raggiunti in tale settore negli ultimi anni nell'Unione per quanto riguarda il cosiddetto approccio delle «5 I» e di trovare un accordo formale nei prossimi mesi.

Monitoraggio e valutazione

Un'altra importante attività da svolgere a livello dell'UE è il regolare monitoraggio e valutazione delle politiche generali di prevenzione della criminalità degli Stati membri. Le esperienze ricavate dal meccanismo di valutazione comune istituito dall'azione comune del 5 dicembre 1997⁽³⁶⁾ nel settore della criminalità organizzata dimostrano che essa può svolgere un ruolo utile nel monitoraggio dei progressi, nel confronto di esperienze, nell'elaborazione di conclusioni e nell'informazione dei cittadini europei. Pertanto, tale soluzione dovrebbe essere proposta anche per quanto riguarda la prevenzione della criminalità comune.

Statistiche

Infine, la cooperazione europea è ostacolata dalle differenze nella definizione, nelle procedure di registrazione e nella organizzazione delle statistiche della criminalità e della giustizia penale. Gli Stati membri hanno bisogno di statistiche affidabili sulla frequenza delle forme principali di criminalità. Solo un aumento della comparabilità dei dati statistici sulla criminalità può aiutare a identificare le differenze tra i livelli e le forme di criminalità a livello nazionale, regionale e cittadino e ad individuare misure efficaci per interventi e politiche mirate a livello dell'UE.

Osservazioni finali

Sulla base di una discussione di questa comunicazione con il Parlamento europeo e il Consiglio e in considerazione delle conclusioni della valutazione della rete che il Consiglio deve effettuare alla metà del 2004, la Commissione intende presentare, entro la fine del 2004, proposte per attuare le raccomandazioni di cui sopra al fine di ottenere progressi più rapidi e più tangibili in materia di prevenzione della criminalità comune nell'Unione.

- (¹) GU C 251 del 15.8.1997.
- (²) GU C 19 del 23.1.1999, p. 1. Piano d'azione del 3 dicembre 1998 del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, Piano d'azione di Vienna.
- (³) GU C 124 del 3.5.2000.
- (⁴) COM(2000) 786 def. del 29 novembre 2000.
- (⁵) La creazione del Forum era prevista dalla comunicazione della Commissione di cui alla nota 1. Una prima riunione plenaria si è svolta il 17 e il 18 maggio 2001.
- (⁶) Decisione del Consiglio del 28 maggio 2001 (GU L 153 del 8.6.2001).
- (⁷) GU L 186 del 7.7.2001.
- (⁸) INRA (maggio 2003). Sicurezza pubblica, esposizione ai problemi e alla criminalità connessi alla droga: Sondaggio di pubblica opinione. http://europa.eu.int/comm/justice_home/eucpn/projects.html
- (⁹) Van Dijk, Jan J. M. (1994). Understanding crime rates: On the interactions between the rational choices of victims and offenders. *British Journal of Criminology*, vol. 34, n. 2, pagg. 105-121.
- (¹⁰) 1) Van Kesteren, John et al. (2001). *Criminal Victimization in Seventeen Industrialised Countries: Key Findings from the 2000 International Crime Victims Survey*. L'Aia: Ministero della Giustizia, RDC. 2) Barclay, Gordon & Tavares, Cynthia (luglio 2003). *International Comparisons of Criminal Justice Statistics 2001*. Londra: Direzione della ricerca, dello sviluppo e delle statistiche del Ministero dell'Interno. 3) EUCPN (ottobre 2003). *Crime Trends in the EU*. Bruxelles: Commissione europea, DG JAI, Segretariato EUCPN.
- (¹¹) Le stime nazionali più sofisticate dei costi sono disponibili per l'Inghilterra e il Galles, per le quali il Ministero dell'Interno ha pubblicato una relazione ben documentata e analizzata che indica che i costi annui della criminalità si elevano a 60 miliardi di sterline, ovvero l'equivalente di 1 700 euro per cittadino, nel 2000. Tali costi includevano i costi di misure preventive come la sicurezza privata (il 9 % circa); delle conseguenze come l'impatto sulle vittime del danno subito, delle sofferenze patite e della degradazione dell'ambiente di vita (circa il 71 %); e delle misure prese per porre rimedio a tali problemi, come le spese operative relative al mantenimento dell'ordine, ai tribunali e alle sanzioni (circa il 20 %). Brand, Sam & Price, Richard (2000). *The Economic and Social Costs of Crime*. Londra: Direzione della ricerca, dello sviluppo e delle statistiche del Ministero dell'Interno.
- (¹²) Kleemans, E. & Van De Bunt, H. G. (1999). *Social embeddedness of organized crime*. *Transnational Organized Crime*, vol. 5, n. 1, pagg. 19-36.
- (¹³) Sampson, R. J. (1997). *Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective efficacy*. *Science*, vol. 277, 15 agosto, pagg. 2-25.
- (¹⁴) Vedi l'articolo 1.3 della decisione del Consiglio del 28 maggio 2001 che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (GU L 153, dell'8.6.2001, pag. 1).
- (¹⁵) Irving, B. (2002). *Fear of crime: Theory, measurement and application*. Londra: Fondazione di polizia.
- (¹⁶) In questi ultimi anni, diversi studi hanno dimostrato che le misure di prevenzione della criminalità costituivano degli strumenti efficaci per ridurre la criminalità:
- Sherman, L. W. et al. (1997). *Preventing crime: What works, what doesn't, what's promising*. Washington, D.C.: Ministero della giustizia degli USA. Disponibile all'indirizzo: <http://www.preventingcrime.org/report/index.htm>
 - Goldblatt, Peter & Lewis, Chris (Eds.) (1998). *Reducing offending: An assessment of research evidence on ways of dealing with offending behaviour*. Londra: Ministero degli Interni. Disponibile all'indirizzo: <http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs/hors187.pdf>
 - Clarke, Ronald V. (Ed.) (1999). *Situational crime prevention: Successful case studies*. Albany: Harrow and Heston.
 - Sansfacon, Daniel & Welsh, Brandon (1999). *Crime prevention digest II: Comparative analysis of successful community safety*. <http://www.crime-prevention-intl.org/english/publications/index.html#CrimePDigestII>
 - Waller, Irvin & Sansfacon, Daniel (2000). *Investing wisely in crime prevention: International experience*. <http://www.crime-prevention-intl.org/Telechargement/USbjainvstcrimprev182412.pdf>
 - Welsh, Brandon C. et al. (Ed.) (2001). *Costs and benefits of preventing crime*. Oxford: Westview Press.
 - Sherman, Lawrence W. et al. (Ed.) (2002). *Evidence based crime prevention*. Routledge. EUCPN (2003). *Exchange of good practice in crime prevention between practitioners in the Member States*. http://europa.eu.int/comm/justice_home/eucpn/docs/aalborgReport200212.pdf.
- (¹⁷) Willemse, Hans M. (1998). *Overlooking crime prevention: Ten years of crime prevention in the Netherlands*. *Security Journal*, vol. 7, n. 3, pagg. 177-184.
- (¹⁸) Center for the Study and Prevention of Violence/CSPV (2003). *Model programs and promising programs*. <http://www.colorado.edu/cspv/bleuprints/default.htm>
- (¹⁹) Farrington, D. P. & Welsh, B. C. (2002). *Improved street lighting and crime prevention*. *Justice quarterly*, vol. 19, n. 2, pagg. 313-342.
- (²⁰) http://europa.eu.int/comm/youth/index_en.html
- (²¹) È stata promossa una rete più ampia ed è stato concesso un sostegno all'Associazione europea per l'istruzione negli istituti carcerari (EPEA) per consolidare ed estendere le sue attività. In tale ottica occorre prestare attenzione alla formazione di educatori carcerari (e di agenti carcerari che svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di un ambiente educativo favorevole).
- (²²) 1) Van Kesteren, John et al. (2001). *Criminal Victimization in Seventeen Industrialised Countries: Key Findings from the 2000 International Crime Victims Survey*. L'Aia: Ministero della Giustizia, RDC. 2) Barclay, Gordon & Tavares, Cynthia (luglio 2003). *International Comparisons of Criminal Justice Statistics 2001*. Londra: Direzione della ricerca, dello sviluppo e delle statistiche del Ministero dell'Interno. 3) EUCPN (Ottobre 2003). *Crime Trends in the EU*. Bruxelles: Commissione europea, DG JAI, Segretariato EUCPN.

- (²²) Vedi http://www.unicri.it/international_crime_victim_survey.htm
- (²³) INRA (2003). Sicurezza pubblica, esposizione ai problemi e alla criminalità connessi alla droga: Sondaggio di pubblica opinione. La relazione completa, il riassunto e le tabelle si trovano all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/justice_home/eucpn/projects.html
- (²⁴) Ekblom, Paul (2002). Future Imperfect: Preparing for the Crimes to Come. *Criminal Justice Matters*, Inverno 2002, pagg. 38-40.
- (²⁵) Nel 2002 il programma britannico Foresight ha prodotto la relazione «Turning the Corner» (disponibile all'indirizzo www.foresight.gov.uk) Ministero della Giustizia dei Paesi Bassi (2001), *Justitie Over Morgen: een Strategische Verkenning*, L'Aia.
- (²⁶) Negli ultimi anni, la maggior parte di essi ha elaborato politiche di prevenzione della criminalità. I fattori determinanti per il successo di tali politiche sono generalmente un impegno politico ad alto livello, l'attribuzione di risorse adeguate alla prevenzione, l'orientamento offerto alle autorità locali e regionali e una stretta cooperazione tra le autorità pubbliche e la società, compreso il settore privato. È opportuno ricordare che tali fattori sono inclusi negli Orientamenti delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità del 2002 (vedi anche la nota a pag. 33).
- (²⁷) <http://www.homeoffice.gov.uk/docs/cdaindex.html>
- (²⁸) GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 1.
- (²⁹) La riunione degli esperti di furti di portatili è stata seguita nel giugno 2003 da una riunione tra la Commissione, i fabbricanti, i fornitori e gli Stati membri interessati al fine di precisare le azioni da realizzare a livello nazionale e europeo. Il dibattito continua sulla base di un questionario al fine di determinare, di norma entro la fine del 2003, quali sono le azioni più efficaci a ciascun livello e da chi devono partire le iniziative concrete.
- (³⁰) Ekblom, Paul (2003). The 5IS Framework [Le cinque fasi sono: 1) l'informazione: raccolta ed analisi delle informazioni; 2) l'intervento: neutralizzazione, eliminazione o attenuamento delle cause della criminalità; 3) attuazione: convertire i principi di intervento in metodi pratici; 4) la partecipazione: mobilitare altre agenzie, imprese e privati affinché svolgano il loro ruolo nella realizzazione dell'intervento o agiscano in partenariato; 5) la valutazione dell'impatto e del procedimento]. http://europa.eu.int/com/justice_home/eucpn/practices.html
- (³¹) Articolo 6 della decisione del Consiglio relativa alla creazione di una rete europea di prevenzione della criminalità del 28 maggio 2001 (GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 1).
- (³²) GU L 186 del 7.7.2001, pag. 11.
- (³³) 2002 Relazione del programma Hippocrates, SEC(2003) 1176 del 23 ottobre 2003.
- (³⁴) GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 5.
- (³⁵) Vedi la commissione delle Nazioni Unite sulla prevenzione della criminalità e la giustizia penale, Relazione sull'XI sessione (16-25 aprile 2002) — Consiglio economico e sociale, documenti ufficiali, 2002; Supplemento n. 10.
- (³⁶) GU L 344 del 15.12.1997, pag. 7. Nell'azione comune gli Stati membri concordano un meccanismo di valutazione regolare dell'applicazione a livello nazionale degli strumenti legislativi nella lotta contro la criminalità organizzata.
-

**Elenco dei nomi delle unità geografiche più piccole dello Stato membro di cui all'articolo 51
paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999 (vini da tavola)**

[Pubblicato in applicazione dell'articolo 28 a) del regolamento (CE) n. 753/2002]

(2004/C 92/03)

(Il presente elenco aggiorna quello pubblicato nella «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» C 46 del 19 febbraio 1999, pagina 154)

	Disposizioni dello Stato membro	Gazzetta ufficiale dello Stato membro
GERMANIA		
Ahrtaler Landwein		
Badischer Landwein		
Starkenburger Landwein		
Rheinburgen-Landwein		
Landwein der Mosel		
Landwein der Saar		
Nahegauer Landwein		
Altrheingauer Landwein (bis 31.8.1995)		
Rheingauer Landwein		
Rheinischer Landwein		
Pfälzer Landwein		
Fränkischer Landwein		
Regensburger Landwein		
Bayerischer Bodensee-Landwein		
Schwäbischer Landwein		
Unterbadischer Landwein		
Südbadischer Landwein (bis 31.8.1995)		
Taubertäler Landwein		
Landwein der Ruwer		
Mitteldeutscher Landwein		
Sächsischer Landwein		
Saarländischer Landwein der Mosel		

Legislazione nazionale in Germania

Legge sul vino (*Weingesetz*) [nella versione promulgata il 16 maggio 2001 (Bundesgesetzblatt vol. I, pag. 985), modificata da ultimo dalla legge del 25 giugno 2001 (BGBl. vol. I, pag. 1215)].

Regolamento sul vino (*Weinverordnung*) [nella versione promulgata il 14 maggio 2002 (BGBl. vol. I, pag. 1583)].

	Disposizioni dello Stato membro	Gazzetta ufficiale dello Stato membro
GRECIA		
Α. Επιτραπέζιοι οίνοι οι οποίοι ορίζονται από τον όρο «Τοπικός Οίνος»		
Wines which may be described as «Τοπικός Οίνος» (local wine)		
1. Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος (Agioritikos Topikos Inos)	235298/14.2.2002	168/B/22.2.2002
2. Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου (Topikos Inos Plagies Bertiskou)	340559/12.9.1989	693/B/15.9.1989
3. Τοπικός Οίνος Τριφυλίας (Topikos Inos Trifilias)	340588/1.9.1989	694/B/15.9.1989
4. Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος (Mesimvriotikos Topikos Inos)	340581/1.9.1989	694/B/15.9.1989
5. Μακεδονικός Τοπικός Οίνος (Makedonikos Topikos Inos)	340576/1.9.1989 380238/31.7.2000	694/B/15.9.1989 1012/B/10.8.2000
6. Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος (Irakliotikos Topikos Inos)	340587/1.9.1989	694/B/15.9.1989
7. Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος (Lasi-thiotikos Topikos Inos)	340586/1.9.1989	694/B/15.9.1989
8. Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος (Messiniakos Topikos Inos)	340585/1.9.1989	694/B/15.9.1989
9. Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος (Peloponnisiaikos Topikos Inos)	340577/1.9.1989 380238/31.7.2000	694/B/15.9.1989 1012/B/10.8.2000
10. Κρητικός Τοπικός Οίνος (Kritikos Topikos Inos)	340578/1.9.1989 402642/19.10.1995 380238/31.7.2000	694/B/15.9.1989 933/B/13.11.1995 1012/B/10.8.2000
11. Τοπικός Οίνος Επανομής (Topikos Inos Epanomis)	340582/1.9.1989 359489/25.10.1996 387425/11.9.2000	694/B/15.9.1989 1010/B/5.11.1996 1179/B/25.9.2000
12. Κορινθιακός Τοπικός Οίνος (Korinthiakos Topikos Inos)	372558/5.7.2000	941/B/28.7.2000
13. Τοπικός Οίνος Πυλίας (Topikos Inos Pilias)	340583/1.9.1989	694/B/15.9.1989
14. Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος (Thessalikos Topikos Inos)	378500/3.9.1990 380238/31.7.2000	608/B/21.9.1990 1012/B/10.8.2000
15. Τοπικός Οίνος Τυρνάβου (Topikos Inos Tirnavou)	378501/3.9.1990 317165/3.5.1996	608/B/21.9.1990 383/B/24.5.1996
16. Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου (Topikos Inos Plagies Ambelou)	378503/3.9.1990	608/B/21.9.1990
17. Τοπικός Οίνος Βίλτσας (Topikos Inos Vilitsas)	378504/3.9.1990	608/B/21.9.1990
18. Τοπικός Οίνος Γρεβενών (Topikos Inos Grevenon)	378505/3.9.1990 372559/5.7.2000	609/B/21.9.1990 941/B/28.7.2000
19. Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος (Dodekanisiakos Topikos Inos)	378508/3.9.1990	609/B/21.9.1990
20. Τοπικός Οίνος Κισάμου (Topikos Inos Kisamou)	378502/3.9.1990	609/B/21.9.1990
21. Παιανίτικος Τοπικός Οίνος (Pienitikos Topikos Inos)	277563/28.2.1991	165/B/21.3.1991
22. Τοπικός Οίνος Αναβύσσου (Topikos Inos Anavissou)	277562/28.2.1991 372557/5.7.2000	177/B/27.3.1991 941/B/28.7.2000
23. Τοπικός Οίνος Κρανιάς (Topikos Inos Kranias)	235259/6.2.2002	190/B/20.2.2002

	Disposizioni dello Stato membro	Gazzetta ufficiale dello Stato membro
24. Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας (Τορικός Ινός Πλαγιών Πάρνηθας)	235296/14.2.2002	168/B/22.2.2002
25. Συριανός Τοπικός Οίνος (Sirianos Τορικός Ινός)	351761/26.5.1992	402/B/19.6.1992
26. Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος (Thivaikos Τορικός Ινός)	387428/11.9.2000	1179/B/25.9.2000
27. Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαρώνας (Τορικός Ινός Πλαγιών Κιθαρώνας)	235297/14.2.2002	168/B/22.2.2002
28. Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού (Τορικός Ινός Πλαγιών Πετρωτού)	351779/12.6.1992	417/B/1.7.1992
29. Τοπικός Οίνος Γερανείων (Τορικός Ινός Geranion)	235261/6.2.2002	190/B/20.2.2002
30. Παλλινιώτικος Τοπικός Οίνος (Palliniotikos Τορικός Ινός)	397720/1.10.1992 235257/6.2.2002	617-/B/12.10.1992 168/B/14.2.2002
31. Αττικός Τοπικός Οίνος (Attikos Τορικός Ινός)	397722/1.10.1992 259739/19.2.1997	623/B/22.10.1992 140/B/3.3.1997
32. Σιατιστινός Τοπικός Οίνος (Siatistinos Τορικός Ινός)	317101/14.1.1993	41/B/4.2.1993
33. Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας (Τορικός Ινός Ritsonas Avlidas)	317163/10.2.1993	116/B/5.3.1993
34. Τοπικός Οίνος Λετρίνων (Τορικός Ινός Letrinon)	397092/6.9.1993	718/B/16.9.1993
35. Τοπικός Οίνος Τεγέας (Τορικός Ινός Tegeas)	437358/5.11.1993	849/B/11.11.1993
36. Αιγαίοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος (Egeorelagitikos Τορικός Ινός)	443760/10.12.1993 380238/31.7.2000	915/B/21.12.1993 1012/B/10.8.2000
37. Τοπικός Οίνος Σπάτων (Τορικός Ινός Spaton)	443787/22.12.1993 235255/6.2.2002	946/B/30.12.1993 190/B/20.2.2002
38. Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού (Τορικός Ινός Πλαγιών Pendelikou)	443785/22.12.1993	946/B/30.12.1993
39. Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου (Τορικός Ινός Markoroulou)	443786/22.12.1993 235299/14.2.2002	955/B/31.12.1993 168/B/22.2.2002
40. Τοπικός Οίνος Ληλαντίου Πεδίου (Τορικός Ινός Lilantiou Pediou)	426568/2.12.1994	921/B/14.12.1994
41. Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής (Τορικός Ινός Chalkidikis)	296419/5.1.1995 378968/20.7.1995 387427/11.9.2000	6/B/12.1.1995 684/B/4.8.1995 1179/B/25.9.2000
42. Καρυστινός Τοπικός Οίνος (Karistinos Τορικός Ινός)	378960/20.7.1995	684/B/4.8.1995
43. Τοπικός Οίνος Χαλικούνας (Τορικός Ινός Chalikounas)	378959/20.7.1995	684/B/4.8.1995
44. Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος (Τορικός Ινός Orountia Lokridos)	378985/2.8.1995	709/B/17.8.1995
45. Παγγαιορείτικος Τοπικός Οίνος (Pangeoritikos Τορικός Ινός)	396581/12.10.1995	886/B/25.10.1995
46. Τοπικός Οίνος Πέλλας (Τορικός Ινός Pellas)	407350/16.10.1995	964/B/22.11.1995
47. Τοπικός Οίνος Δράμας (Τορικός Ινός Dramas)	413011/30.11.1995 235258/6.2.2002	1023/B/12.12.1995 190/B/20.2.2002
48. Τοπικός Οίνος Αδριανής (Τορικός Ινός Adrianis)	413012/30.11.1995 235253/6.2.2002	1031/B/14.12.1995 190/B/20.2.2002

	Disposizioni dello Stato membro	Gazzetta ufficiale dello Stato membro
49. Τοπικός Οίνος Σερρών (Τοπικός Ινος Serron)	413013/30.11.1995	1031/B/14.12.1995
50. Τοπικός Οίνος Αγοράς (Τοπικός Ινος Agoras)	317164/30.4.1996 235252/6.2.2002	383/B/24.5.1996 190/B/20.2.2002
51. Τοπικός Οίνος Κουλάδας Αταλάντης (Τοπικός Ινος Kiladas Atalantis)	317166/3.5.1996 344698/14.9.1998	383/B/24.5.1996 1008/B/25.9.1998
52. Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας (Τοπικός Ινος Stereas Elladas)	330505/24.5.1996 380238/31.7.2000	548/B/9.7.1996 1012/10.8.2000
53. Τοπικός Οίνος Αρκαδίας (Τοπικός Ινος Arkadias)	330549/18.7.1996	650/B/30.7.1996
54. Τοπικός Οίνος Μεταξάτων (Τοπικός Ινος Metaxaton)	330582/7.8.1996	765/B/28.8.1996
55. Τοπικός Οίνος Κλημέντι (Τοπικός Ινος Klimenti)	330583/7.8.1996	765/B/28.8.1996
56. Τοπικός Οίνος Κέρκυρας (Τοπικός Ινος Kerkiras)	330585/7.8.1996	765/B/28.8.1996
57. Τοπικός Οίνος Ημαθίας (Τοπικός Ινος Imathias)	330584/7.8.1996 387426/11.9.2000	765/B/28.8.1996 1179/25.9.2000
58. Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων (Τοπικός Ινος Mantzavinaton)	344787/2.9.1996	850/B/13.9.1996
59. Τοπικός Οίνος Σιθωνίας (Τοπικός Ινος Sithonias)	359490/25.10.1996	1010/B/5.11.1996
60. Ισμαρικός Τοπικός Οίνος (Ismarikos Τοπικός Ινος)	269489/24.1.1997	126/B/26.2.1997
61. Τοπικός Οίνος Αβδήρων (Τοπικός Ινος Avdiron)	269490/24.1.1997	126/B/26.2.1997
62. Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων (Τοπικός Ινος Ioanninon)	269491/24.1.1997	126/B/26.2.1997 262/B/7.4.1997
63. Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας (Τοπικός Ινος Plagies Egialias)	269492/24.1.1997	126/B/26.2.1997
64. Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου (Τοπικός Ινος Plagies του Ενου)	259740/19.2.1997	140/B/3.3.1997
65. Θρακικός Τοπικός Οίνος (Thrakikos Τοπικός Ινος) ή/or Τοπικός Οίνος Θράκης (Τοπικός Ινος Thrakis)	259741/19.2.1997 380238/31.7.2000	140/B/3.3.1997 1012/B/10.8.2000
66. Τοπικός Οίνος Ιλίου (Τοπικός Ινος Iliou)	259742/19.2.1997	140/B/3.3.1997
67. Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος (Metsovitikos Τοπικός Ινος)	259743/19.2.1997	140/B/3.3.1997
68. Τοπικός Οίνος Κορωπίου (Τοπικός Ινος Koropiou)	259744/19.2.1997 235256/6.2.2002	140/B/3.3.1997 168/B/14.2.2002
69. Τοπικός Οίνος Θαψανών (Τοπικός Ινος Thapsanon)	340768/4.9.1997	817/B/11.9.1997
70. Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος (Τοπικός Ινος Plagion Knimidos)	344699/14.9.1998	1008/B/25.9.1998
71. Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος (Ipirotikos Τοπικός Ινος)	351698/5.5.2000	657/B/23.5.2000
72. Τοπικός Οίνος Φλώρινας (Τοπικός Ινος Florinas)	351699/5.5.2000	657/B/23.5.2000
73. Τοπικός Οίνος Πισάτιδος (Τοπικός Ινος Pisatidos)	351700/5.5.2000	657/B/23.5.2000
74. Τοπικός Οίνος Λευκάδας (Τοπικός Ινος Lefkadas)	361601/5.5.2000	657/B/23.5.2000

	Disposizioni dello Stato membro	Gazzetta ufficiale dello Stato membro
75. Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος (Μονεμβασίος Τοπικός Ινός)	372560/5.7.2000	941/B/28.7.2000
76. Τοπικός Οίνος Βελβεντού (Τοπικός Ινός Velventou)	387429/11.9.2000	1179/B/12.9.2000
77. Λακωνικός Τοπικός Οίνος (Lakonikos Τοπικός Ινός)	387430/11.9.2000	1179/B/12.9.2000
B. Επιτραπέζιοι οίνοι Ρετσίνα συνοδευόμενοι από την ονομασία ενός Νομού και οι οποίοι ορίζονται από τον όρο «Ονομασία κατά παράδοση» Retsina wine which may be accompanied by the name of a Nomos and described as «Ονομασία κατά παράδοση» (traditional designation)		
Ρετσίνα Αττικής (Retsina Attikis)	PD 514/5.7.1979	157/A/12.7.1979
Ρετσίνα Βοιωτίας (Retsina Viotias)	PD 514/5.7.1979	157/A/12.7.1979
Ρετσίνα Ευβοίας (Retsina Evvias)	PD 514/5.7.1979	157/A/12.7.1979
C. Επιτραπέζιοι οίνοι που φέρουν το όνομα μιας περιοχής παραγωγής και ορίζονται από τον όρο «Ονομασία κατά παράδοση» Wines which may bear the name of a production region and be described as «Ονομασία κατά παράδοση» (traditional designation)		
Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου (Verdea Onomasia kata paradosi Zakynthou)	397719/1992	623/B/22.10.1992
Ρετσίνα Μεσογείων (Retsina Mesogion) ⁽¹⁾	PD 514/5.7.1979	157/A/12.7.1979
Ρετσίνα Κρωπίας (Retsina Kropias) ⁽¹⁾ ή/ορ Ρετσίνα Κορωπίου (Retsina Koripiou) ⁽¹⁾	PD 514/5.7.1979	157/A/12.7.1979
Ρετσίνα Μαρκοπούλου (Retsina Markoroulou) ⁽¹⁾	PD 514/5.7.1979	157/A/12.7.1979
Ρετσίνα Μεγάρων (Retsina Megaron) ⁽¹⁾	PD 514/5.7.1979	157/A/12.7.1979
Ρετσίνα Παιανίας (Retsina Peanias) ⁽¹⁾ ή/ορ Ρετσίνα Λιοπεσίου (Retsina Liopesiou) ⁽¹⁾	PD 514/5.7.1979	157/A/12.7.1979
Ρετσίνα Παλλήνης (Retsina Pallinis) ⁽¹⁾	PD 514/5.7.1979	157/A/12.7.1979
Ρετσίνα Πικερμίου (Retsina Pikermiou) ⁽¹⁾	PD 514/5.7.1979	157/A/12.7.1979
Ρετσίνα Σπάτων (Retsina Spaton) ⁽¹⁾	PD 514/5.7.1979	157/A/12.7.1979
Ρετσίνα Θηβών (Retsina Thivon) ⁽²⁾	PD 514/5.7.1979	157/A/12.7.1979
Ρετσίνα Γιάλτρων (Retsina Gialtron) ⁽³⁾	PD 514/5.7.1979	157/A/12.7.1979
Ρετσίνα Καρύστου (Retsina Karistou) ⁽³⁾	PD 514/5.7.1979	157/A/12.7.1979
Ρετσίνα Χαλκίδας (Chalkidas) ⁽³⁾	PD 514/5.7.1979	157/A/12.7.1979

⁽¹⁾ Completata o no dal nome del nomos: Αττικής (Attikis).

⁽²⁾ Completata o no dal nome del nomos: Βοιωτίας (Viotias).

⁽³⁾ Completata o no dal nome del nomos: Ευβοίας (Evias).

	Disposizioni dello Stato membro	Gazzetta ufficiale dello Stato membro
SPAGNA		
Abanilla	1.3.2002	12.3.2002
Alto Palancia-Alto Mijares	20.4.2001	27.4.2001
Arribes del Duero	6.10.1992	17.10.1992
Bailén	7.1.1998	27.1.1998
Bajo Aragón	4.4.1988	20.4.1988
Betanzos	8.11.2000	20.11.2000
Cádiz	6.10.1992	17.10.1992
Campo de Belchite	23.12.1999	19.1.2000
Campo de Cartagena	1.3.2002	12.3.2002
Cangas	28.5.2001	8.6.2001
Castelló	21.12.2001	21.1.2002
Castilla	23.12.1999	19.1.2000
Castilla y León	15.6.2000	30.6.2000
Contraviesa-Alpujarra	6.10.1992	17.10.1992
Desierto de Almería	16.7.2003	11.7.2003
El Terrerazo	23.9.2003	30.9.2003
Extremadura	23.12.1999	19.1.2000
Gálvez	4.4.1988	20.4.1988
Granada Sur-Oeste	1.7.2003	11.7.2003
Ibiza	7.1.1998	27.1.1998
Isla de Menorca	27.3.2002	18.4.2002
La Gomera	25.1.1994	4.2.1994
Laujar-Alpujarra	3.4.2000	2.5.2000
Norte de Granada	23.12.1999	19.1.2000
Pozohondo	4.4.1988	20.4.1988
Ribera del Arlanza	7.1.1998	27.1.1998
Ribera del Gállego-Cinco Villas	23.12.1999	19.1.2000
Ribera del Queiles	29.10.2003	10.11.2003
Serra de Tramuntana-Costa Nord	11.2.2002	21.2.2002
Sierra de Alcaraz	2.6.1995	17.6.1995
Sierra Sur de Jaén	30.9.2003	10.10.2003
Tierra de León	9.4.1999	3.5.1999
Tierra del Vino de Zamora	6.10.1992	17.10.1992
Valdejalón	4.4.1988	20.4.1988
Valle del Cinca	7.1.1998	27.1.1998
Valle del Jiloca	23.12.1999	19.1.2000
Valle del Miño-Ourense	4.4.1988	20.4.1988
Valle de Benavente	12.9.2000	27.9.2000

	Disposizioni dello Stato membro	Gazzetta ufficiale dello Stato membro
FRANCIA		
1. Vini tipici designati con la denominazione di un dipartimento di produzione		
Insieme dei dipartimenti produttori, esclusi i dipartimenti il cui nome costituisce una denominazione di origine (ad esempio Corsica, Jura, Loire, Moselle, Savoie)	Dekret n° 79.755 + n° 2000-848	8.9.1979 1.9.2000
Vin de pays de l'Ain		
Vin de pays de l'Allier		
Vin de pays des Alpes de Haute Provence		
Vin de pays des Alpes Maritimes		
Vin de pays de l'Ardèche		
Vin de pays de l'Ariège		
Vin de pays de l'Aude		
Vin de pays de l'Aveyron		
Vin de pays des Bouches du Rhône		
Vin de pays du Calvados		
Vin de pays de la Charente		
Vin de pays des Charentes Maritimes		
Vin de pays du Cher		
Vin de pays de Corrèze		
Vin de pays de la Creuse		
Vin de pays des Deux-Sèvres		
Vin de pays de la Dordogne		
Vin de pays du Doubs		
Vin de pays de la Drôme		
Vin de pays du Gard		
Vin de pays du Gers		
Vin de pays des Hautes-Alpes		
Vin de pays de la Haute-Garonne		
Vin de pays de la Haute-Marne		
Vin de pays des Hautes-Pyrénées		
Vin de pays de la Haute-Saône		
Vin de pays de la Haute-Vienne		
Vin de pays de l'Hérault		
Vin de pays de l'Indre et Loire		
Vin de pays de l'Indre		
Vin de pays de l'Isère		
Vin de pays des Landes		
Vin de pays de Loire-Atlantique		

	Disposizioni dello Stato membro	Gazzetta ufficiale dello Stato membro
Vin de pays du Loir et Cher		
Vin de pays du Loiret		
Vin de pays du Lot		
Vin de pays du Lot et Garonne		
Vin de pays de Maine et Loire		
Vin de pays de la Meuse		
Vin de pays de la Nièvre		
Vin de pays du Puy de Dôme		
Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques		
Vin de pays des Pyrénées Orientales		
Vin de pays de Saône et Loire		
Vin de pays de la Sarthe		
Vin de pays de Seine et Marne		
Vin de pays du Tarn		
Vin de pays du Tarn et Garonne		
Vin de pays du Var		
Vin de pays du Vaucluse		
Vin de pays de la Vendée		
Vin de pays de la Vienne		
Vin de pays de l'Yonne		
2. Vini tipici designati con la denominazione di una zona di produzione (L'estensione di una zona di produzione, definita da un decreto apposito, può variare, secondo il caso, da un comune a più dipartimenti)		
Vin de pays Cathare	25.4.2001	28.4.2001
Vin de pays des Coteaux de Tannay	17.1.2001	20.1.2001
Vin de pays de l'Agenais	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays d'Aigues	30.12.1993	31.12.1993
Vin de pays d'Allobrogie	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays d'Argens	5.3.1981	7.3.1981
Vin de pays des Balmes dauphinoises	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays de la Bénovie	5.4.1982	7.4.1982
Vin de pays du Bérange	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays de Bessan	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays de Bigorre	3.4.1985	10.4.1985
Vin de pays du Bourbonnais	22.1.1986	25.1.1986
Vin de pays de Cassan	5.4.1982	7.4.1982
Vin de pays de Caux	25.1.1982	31.1.1982

	Disposizioni dello Stato membro	Gazzetta ufficiale dello Stato membro
Vin de pays de Cessenon	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays charentais	5.3.1981	7.3.1981
Vin de pays charentais «Île de Ré»	5.3.1981	7.3.1981
Vin de pays charentais «Île d'Oléron»	5.3.1981	7.3.1981
Vin de pays charentais «Saint Sornin»	5.3.1981	7.3.1981
Vin de pays des Cévennes	27.8.1992	2.9.1992
Vin de pays des Cévennes «Mont Bouquet»	27.8.1992	2.9.1992
Vin de pays de la Cité de Carcassonne	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays des collines de la Moure	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays des collines rhodaniennes	5.3.1981	7.3.1981
Vin de pays du comté de Grignan	5.3.1981	7.3.1981
Vin de pays du comté tolosan	6.4.1982	10.4.1982
Vin de pays des comtés rhodaniens	13.10.1989	14.10.1989
Vin de pays de la Côte vermeille	17.3.1986	20.3.1986
Vin de pays des coteaux charitois	22.1.1986	25.1.1986
Vin de pays des coteaux d'Enserune	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays des coteaux de Bessilles	25.2.1987	28.2.1987
Vin de pays des coteaux de Cèze	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays des coteaux de Coiffy	2.11.1989	8.11.1989
Vin de pays des coteaux flaviens	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays des coteaux de Fontcaude	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays des coteaux de Glanes	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays des coteaux de l'Ardèche	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays des coteaux de l'Auxois	25.10.1996	3.11.1996
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays des coteaux de Laurens	5.4.1982	7.4.1982
Vin de pays des coteaux de Miramont	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays des coteaux de Murviel	5.4.1982	7.4.1982
Vin de pays des coteaux de Narbonne	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays des coteaux de Peyriac	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays des coteaux des Baronnie	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays des coteaux du Libron	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays des coteaux du littoral audois	5.3.1981	7.3.1981
Vin de pays des coteaux du pont du Gard	16.11.1981	20.11.1981

	Disposizioni dello Stato membro	Gazzetta ufficiale dello Stato membro
Vin de pays des coteaux du Salagou	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays des coteaux du Verdon	12.2.1992	18.2.1992
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban	5.3.1981	7.3.1981
Vin de pays des côtes catalanes	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays des côtes de Gascogne	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays des côtes de Lastours	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays des côtes de Montestruc	26.8.1982	1.9.1982
Vin de pays des côtes de Pérignan	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays des côtes de Prouilhe	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays des côtes de Thau	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays des côtes de Thongue	5.4.1982	7.4.1982
Vin de pays des côtes du Brian	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays des côtes de Ceressou	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays des côtes du Condomois	26.8.1982	1.9.1982
Vin de pays des côtes du Tarn	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays des côtes du Vidourle	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays de Cucugnan	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays Duché d'Uzès	27.8.1992	2.9.1992
Vin de pays de Franche-Comté	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays de Franche-Comté «Coteaux de Champlitte»	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays de Saint-Guilhem-le-Désert	5.4.1982	7.4.1982
Vin de pays d'Hauterive	5.12.1996	8.12.1996
Vin de pays d'Hauterive «val d'Orbieu»	5.12.1996	8.12.1996
Vin de pays d'Hauterive «Coteaux du Termenès»	5.12.1996	8.12.1996
Vin de pays d'Hauterive «Côtes de Lézignan»	5.12.1996	8.12.1996
Vin de pays de la haute vallée de l'Aude	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays de la haute vallée de l'Orb	5.4.1982	7.4.1982
Vin de pays des hauts de Badens	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays de l'île de Beauté	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays du jardin de la France	5.12.1996	8.12.1996
Vin de pays du jardin de la France «Marches de Bretagne»	5.12.1996	8.12.1996
Vin de pays du jardin de la France «Pays de Retz»	5.12.1996	8.12.1996
Vin de pays des Maures	25.1.1982	31.1.1982

	Disposizioni dello Stato membro	Gazzetta ufficiale dello Stato membro
Vin de pays du mont Baudile	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays du Mont-Caume	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays des monts de la Grage	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays d'Oc	15.10.1987	16.10.1987
Vin de pays du Périgord	25.10.1996	3.11.1996
Vin de pays du Périgord «Vin de Domme»	25.10.1996	3.11.1996
Vin de pays de la Petite Crau	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays Portes de Méditerranée	22.10.1999	29.10.1999
Vin de pays de la principauté d'Orange	5.3.1981	7.3.1981
Vin de pays des Sables du golfe du Lion	5.4.1982	7.4.1982
Vin de pays de Saint-Sardos	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays de Sainte Marie la Blanche	25.10.1996	3.11.1996
Vin de pays des terroirs landais	22.1.1986	23.1.1986
Vin de pays des Terroirs landais «Coteaux de Chalosse»	22.1.1986	23.1.1986
Vin de pays des Terroirs landais «Côtes de L'Adour»	22.1.1986	23.1.1986
Vin de pays des Terroirs landais «Sables Fauves»	22.1.1986	23.1.1986
Vin de pays des Terroirs landais «Sables de l'Océan»	22.1.1986	23.1.1986
Vin de pays de Thézac-Perricard	14.4.1988	16.4.1988
Vin de pays du Torgan	25.2.1987	28.2.1987
Vin de pays d'Urfé	5.4.1982	7.4.1982
Vin de pays du val de Cesse	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays du val de Dagne	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays du val de Montferrand	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays de la vallée du Paradis	16.11.1981	20.11.1981
Vin de pays de la Vaunage	25.1.1982	31.1.1982
Vin de pays de la vicomté d'Aumelas	5.4.1982	7.4.1982
Vin de pays de la Vistrenque	26.8.1982	1.9.1982
ITALIA		
<i>Abruzzo</i>		
Alto Tirino	18.11.1995	n. 283 del 4.12.1995
Colli Aprutini	18.11.1995	n. 283 del 4.12.1995
Colli del Sango	18.11.1995	n. 283 del 4.12.1995
Colline Frentane	18.11.1995	n. 283 del 4.12.1995
Colline Pescaresi	18.11.1995	n. 283 del 4.12.1995
Colline Teatine del Vastese (a)	18.11.1995	n. 283 del 4.12.1995
Histonium (a)	18.11.1995	n. 283 del 4.12.1995
Terre di Chieti	18.11.1995	n. 283 del 4.12.1995
Valle Peligna	18.11.1995	n. 283 del 4.12.1995

	Disposizioni dello Stato membro	Gazzetta ufficiale dello Stato membro
<i>Basilicata</i>		
Basilicata	9.10.1995	n. 67 del 15.11.1995
Grotтино di Roccanova	14.3.2000	n. 78 del 3.4.2000
<i>Prov. Aut. Bolzano</i>		
Mitterberg (b)	3.11.1995	n. 284 del 5.12.1995
Mitterberg tra Cauria e Tel (b)	3.11.1995	n. 284 del 5.12.1995
Mitterberg Zwischen Gfrill und Toll (b)	3.11.1995	n. 284 del 5.12.1995
Vigneti delle Dolomiti (c)	26.11.1997	n. 285 del 6.12.1997
Weinberg Dolomiten (c)	26.11.1997	n. 285 del 6.12.1997
<i>Calabria</i>		
Arghillà	27.12.1995	n. 266 del 14.11.1995
Condoleo	27.12.1995	n. 266 del 14.11.1995
Costa Viola	27.12.1995	n. 266 del 14.11.1995
Esaro	27.12.1995	n. 266 del 14.11.1995
Lipuda	27.12.1995	n. 266 del 14.11.1995
Locride	27.12.1995	n. 266 del 14.11.1995
Palizzi	27.12.1995	n. 266 del 14.11.1995
Pellaro	27.10.1995	n. 266 del 14.11.1995
Scilla	27.12.1995	n. 266 del 14.11.1995
Valdamato	27.12.1995	n. 266 del 14.11.1995
Val di Neto	27.12.1995	n. 266 del 14.11.1995
Valle del Crati	27.12.1995	n. 266 del 14.11.1995
Calabria	27.12.1995	n. 266 del 14.11.1995
Decreto integrativo: 31.7.1996		n. 190 del 14.8.1996
<i>Campania</i>		
Colli di Salerno	22.11.1995	n. 301 del 28.12.1995
Dugenta	22.11.1995	n. 301 del 28.12.1995
Epomeo	22.11.1995	n. 301 del 28.12.1995
Irpinia	22.11.1995	n. 301 del 28.12.1995
Paestum	22.11.1995	n. 301 del 28.12.1995
Pompeiano	22.11.1995	n. 301 del 28.12.1995
Roccamonfina	22.11.1995	n. 301 del 28.12.1995
Terre del Volturno	22.11.1995	n. 301 del 28.12.1995
Decreto integrativo: 9.4.1996		n. 96 del 24.4.1996
<i>Emilia Romagna</i>		
Bianco di Castelfranco Emilia	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
Forlì	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
Fortana del Taro	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
Modena (c)	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
Provincia de Modena (c)	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995

	Disposizioni dello Stato membro	Gazzetta ufficiale dello Stato membro
Ravenna	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
Rubicone	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
Sillaro (d)	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
Bianco del Sillaro (d)	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
Val Tidone	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
Emilia (e)	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
dell'Emilia (e)	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
Terre di Veleja	5.8.1997	n. 204 del 2.9.1997
Decreto integrativo: 10.4.1996		n. 100 del 30.4.1996
D. (rettif. D. 10.4.1996): 7.5.1996		n. 112 del 15.5.1996
<i>Friuli-Venezia Giulia</i>		
Venezia Giulia	7.3.1996	n. 70 del 23.3.1996
Alto Livenza ⁽⁴⁾	7.3.1996	n. 70 del 23.3.1996
delle Venezie ⁽⁵⁾	7.3.1996	n. 70 del 23.3.1996
<i>Lazio</i>		
Civitella d'Agliano	22.11.1995	n. 302 del 29.12.1995
Colli Cimini	22.11.1995	n. 302 del 29.12.1995
Frusinate (f)	22.11.1995	n. 302 del 29.12.1995
del Frusinate (f)	22.11.1995	n. 302 del 29.12.1995
Nettuno	22.11.1995	n. 302 del 29.12.1995
Lazio	22.11.1995	n. 302 del 29.12.1995
Decreto integrativo: 13.9.1996		n. 229 del 30.9.1996
<i>Liguria</i>		
Colline Savonesi	20.11.1995	n. 294 del 18.12.1995
Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti	16.10.2001	n. 248 del 24.10.2001
<i>Lombardia</i>		
Alto Mincio	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
Benaco bresciano	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
Bergamasca	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
Collina del Milanese	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
Montenetto di Brescia	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
Provincia di Manova	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
Provincia di Pavia	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
Quistello	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
Ronchi di Brescia	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
Sabbioneta	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995

⁽⁴⁾ Riguarda il territorio delle province di Treviso (Veneto) e Pordenone (Friuli-Venezia Giulia).

⁽⁵⁾ Riguarda il territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento.

	Disposizioni dello Stato membro	Gazzetta ufficiale dello Stato membro
Sebino	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
Terrazze Retiche di Sondrio	18.11.1995	n. 285 del 6.12.1995
<i>Marche</i>		
Marche	11.10.1995	n. 259 del 6.11.1995
Decreto integrativo: 20.11.1995		n. 287 del 9.12.1995
Osco (g)	4.11.1995	n. 281 dell'1.12.1995
Terre degli Osci (g)	4.11.1995	n. 281 dell'1.12.1995
Rotae	4.11.1995	n. 281 dell'1.12.1995
<i>Puglia</i>		
Daunia	12.9.1995	n. 237 del 10.10.1995
Murgia	12.9.1995	n. 237 del 10.10.1995
Salento	12.9.1995	n. 237 del 10.10.1995
Tarantino	12.9.1995	n. 237 del 10.10.1995
Valle d'Itria	12.9.1995	n. 237 del 10.10.1995
Puglia	12.9.1995	n. 237 del 10.10.1995
Decreto integrativo: 30.7.1996		n. 190 del 14.8.1995
<i>Sardegna</i>		
Barbagia	12.10.1995	n. 259 del 6.11.1995
Colli del Limbara	12.10.1995	n. 259 del 6.11.1995
Marmilla	12.10.1995	n. 259 del 6.11.1995
Nurra	12.10.1995	n. 259 del 6.11.1995
Ogliastra	12.10.1995	n. 259 del 6.11.1995
Parteolla	12.10.1995	n. 259 del 6.11.1995
Planargia	12.10.1995	n. 259 del 6.11.1995
Provincia di Nuoro	12.10.1995	n. 259 del 6.11.1995
Romangia	12.10.1995	n. 259 del 6.11.1995
Sibiola	12.10.1995	n. 259 del 6.11.1995
Tharros	12.10.1995	n. 259 del 6.11.1995
Trexenta	12.10.1995	n. 259 del 6.11.1995
Valle del Tirso	12.10.1995	n. 259 del 6.11.1995
Valli di Porto Pino	12.10.1995	n. 259 del 6.11.1995
Isola dei Nuraghi	12.10.1995	n. 259 del 6.11.1995
<i>Sicilia</i>		
Camarro	10.10.1995	n. 269 del 17.11.1995
Colli Ericini	10.10.1995	n. 269 del 17.11.1995

	Disposizioni dello Stato membro	Gazzetta ufficiale dello Stato membro
Fontanarossa di Cerda	10.10.1995	n. 269 del 17.11.1995
Salemi	10.10.1995	n. 269 del 17.11.1995
Salina	10.10.1995	n. 269 del 17.11.1995
Valle Belice	10.10.1995	n. 269 del 17.11.1995
Sicilia	10.10.1995	n. 269 del 17.11.1995
Decreto integrativo: 22.12.1995		n. 13 del 17.1.1996
<i>Toscana</i>		
Alta Valle della Greve	9.10.1995	n. 25 del 10.10.1995
Colli della Toscana centrale	9.10.1995	n. 25 del 10.10.1995
Maremma toscana	9.10.1995	n. 25 del 10.10.1995
Val di Magra	9.10.1995	n. 25 del 10.10.1995
Toscano (h)	9.10.1995	n. 25 del 10.10.1995
Toscana (h)	9.10.1995	n. 25 del 10.10.1995
Decreto integrativo: 22.11.1995		n. 300 del 27.12.1995
Decreto integrativo: 26.2.1996		n. 57 dell'8.3.1996
<i>Prov. Aut. Trento</i>		
Altesino	22.11.1995	n. 300 del 27.12.1995
delle Venezie ⁽⁵⁾	22.11.1995	n. 300 del 27.12.1995
Vallagarina ⁽⁶⁾	22.11.1995	n. 300 del 27.12.1995
Vigneti delle Dolomiti	26.11.1997	n. 285 del 6.12.1997
<i>Umbria</i>		
Allerona	18.11.1995	n. 284 del 6.12.1995
Bettona	18.11.1995	n. 284 del 6.12.1995
Cannara	18.11.1995	n. 284 del 6.12.1995
Nami	18.11.1995	n. 284 del 6.12.1995
Spello	18.11.1995	n. 284 del 6.12.1995
Umbria	18.11.1995	n. 284 del 6.12.1995
<i>Veneto</i>		
Alto Livenza ⁽⁴⁾	21.11.1995	n. 297 del 21.12.1995
Colli Trevigiani	21.11.1995	n. 297 del 21.12.1995
Conselvano	21.11.1995	n. 297 del 21.12.1995
delle Venezie ⁽⁵⁾	21.11.1995	n. 297 del 21.12.1995
Marca Trevigiana	21.11.1995	n. 297 del 21.12.1995
Provincia di Verona (i)	21.11.1995	n. 297 del 21.12.1995
Veronese (i)	21.11.1995	n. 297 del 21.12.1995
Vallagarina ⁽⁶⁾	21.11.1995	n. 297 del 21.12.1995
Veneto orientale	21.11.1995	n. 297 del 21.12.1995

⁽⁴⁾ Riguarda il territorio delle province di Treviso (Veneto) e Pordenone (Friuli-Venezia Giulia).

⁽⁵⁾ Riguarda il territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento.

⁽⁶⁾ Riguarda il territorio della provincia di Verona (Veneto) e della provincia autonoma di Trento.

Nota: La lettera che accompagna alcuni nomi ne indica l'equivalenza.

	Disposizioni dello Stato membro	Gazzetta ufficiale dello Stato membro
Vigneti delle Dolomiti	26.11.1997	n. 285 del 6.12.1997
Veneto	21.11.1995	n. 297 del 21.12.1995
Decreto integrativo: 27.2.1996		n. 57 dell'8.3.1996
Decreto integrativo: 21.3.1996		n. 79 del 3.4.1996

PAESI BASSI

A norma del regolamento della Hoofdprodukschap voor Akkerbouwprodukten (HPA) relativo al vino per il 2003, i vini possono venire immessi in commercio con la designazione «Landwijn» (vino locale) solo se recano un riferimento all'origine olandese e al nome di una delle seguenti province:

- Groningen
- Friesland
- Drenthe
- Overijssel
- Gelderland
- Flevoland
- Utrecht
- Noord Holland
- Zuid Holland
- Zeeland
- Noord Brabant
- Limburg

AUSTRIA

Landwein Weinland

Weingesetz § 23

BGBl. Nr. 141 aus 1999

Landwein Bergland

Steirischer Landwein

Wiener Landwein

Conformemente all'articolo 28 bis della legge vitivinicola austriaca (legge federale del 23 luglio 1999 relativa agli scambi di vino e di vino di frutta), il vino può essere immesso al consumo con la denominazione «Landwein» soltanto se:

- comporta un riferimento alla provenienza austriaca: ad esempio «Österreich», «Wein aus Österreich», «österreichischer Wein», «österreichischer Landwein», ecc., e se
- porta il nome di uno dei seguenti Land:
 - Weinland
 - Bergland
 - Steirerland
 - Wien

	Disposizioni dello Stato membro	Gazzetta ufficiale dello Stato membro
PORTOGALLO		
<i>Vinho de Mesa com Indicação Geográfica</i>		
Vinho Regional Alentejano	Portaria n.º 623/98 Portaria n.º 394/2001	28 de Agosto de 1998 16 de Abril de 2001
Vinho Regional Algarve	Portaria n.º 364/2001	9 de Abril de 2001
Vinho Regional Beiras	Portaria n.º 158/93	11 de Fevereiro de 1993
Vinho Regional Estremadura	Portaria n.º 351/93 Portaria n.º 394/2001 Portaria n.º 1066/2003	24 de Março de 1993 16 de Abril de 2001 26 de Setembro de 2003
Vinho Regional Minho	Portaria n.º 112/93 Portaria n.º 1202/97 Portaria n.º 394/2001	30 de Janeiro de 1993 28 de Novembro de 1997 16 de Abril de 2001
Vinho Regional Ribatejano	Portaria n.º 370/99 Portaria n.º 424/2001	20 de Maio de 1999 19 de Abril de 2001
Vinho Regional Terras do Sado	Portaria n.º 400/92 Portaria n.º 196/94 Portaria n.º 394/2001	13 de Maio de 1992 5 de Abril de 1994 16 de Abril de 2001
Vinho Regional Trás-os-Montes	Portaria n.º 157/93	11 de Fevereiro de 1993
<i>Sub-regiões do Vinho Regional Beiras</i>		
Beira Alta	Portaria n.º 158/93	11 de Fevereiro de 1993
Beira Litoral		
Terras de Sico		
<i>Sub-região do Vinho Regional Estremadura</i>		
Alta Estremadura	Portaria n.º 351/93 Portaria n.º 394/2001 Portaria n.º 1066/2003	24 de Março de 1993 16 de Abril de 2001 26 de Setembro de 2003
<i>Sub-região do Vinho Regional Trás-os-Montes</i>		
Terras Durienses	Portaria n.º 157/93	11 de Fevereiro de 1993
<i>Outras designações</i>		
Palhete de Ourém (Vinho Regional Estremadura-Concelho de Ourém)	Portaria n.º 1450/2001	22 de Dezembro de 2001
<i>Vinho Licoroso com Indicação Geográfica</i>		
Vinho Licoroso Algarve	Portaria n.º 364/2001	9 de Abril de 2001
Vinho Licoroso Estremadura	Portaria n.º 244/2000	3 de Maio de 2000

Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/M.3083 — GE/Instrumentarium

[redatto conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)]

(2004/C 92/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il progetto di decisione provoca le osservazioni seguenti:

- La proposta di concentrazione è stata notificata il 28 febbraio 2003.
- Il 3 aprile 2003, in una decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, la Commissione ha trovato che la concentrazione notificata suscitava seri dubbi. In applicazione della politica di trasparenza attualmente perseguita dalla Commissione, le parti hanno ricevuto versioni non confidenziali dei documenti fondamentali comunicati dai terzi.

Anche se i documenti non avevano un livello di precisione da soddisfare GE quest'ultima era comunque in grado di comunicare rapidamente i commenti, prima che fosse presa una decisione riguardo all'invio della comunicazione degli addebiti. In questo contesto, grazie a un accordo in materia di confidenzialità, gli economisti delle parti notificanti hanno potuto consultare dati e analisi economiche comunicate da una terza parte interessata.

- Il 4 luglio 2003, la Commissione ha inviato a GE una comunicazione degli addebiti. Tenuto conto dei risultati preliminari dell'indagine, la comunicazione degli addebiti non conteneva un certo numero di elementi riguardo ai quali la Commissione aveva espresso seri dubbi.

Nella successiva consultazione del fascicolo, il problema della riservatezza di alcuni documenti è stato risolto mediante un accordo presentato dalla Commissione e con l'approvazione di tutte le parti in causa. Gli accordi autorizzavano gli economisti delle parti notificanti a controllare le analisi economiche effettuate dalla Commissione sulla scorta dei dati comunicati dai terzi previo accordo sulla confidenzialità.

- Le parti successivamente hanno proposto alla Commissione misure correttive, esse costituivano l'argomento di una ricerca di mercato la cui obbiettività non era messa in dubbio.

Le parti non hanno ritenuto necessario rispondere alla comunicazione degli addebiti e di conseguenza non hanno neppure chiesto un'audizione formale.

Il diritto delle parti a essere udite è stato integralmente rispettato nel corso dell'indagine.

Fatto a Bruxelles, addì 14 agosto 2003.

(firmato per delega Karen Williams)

Serge DURANDE

Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella 118ª riunione del 12 agosto 2003 in merito a un progetto di decisione relativo al Caso COMP/M.3083 — General Electric/Instrumentarium

(2004/C 92/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata sia una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni e che essa assuma una dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento.
 - 2.a) Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, con riferimento al monitoraggio dei pazienti, i mercati dei prodotti rilevanti siano quelli del monitoraggio perioperatorio, del monitoraggio in terapia intensiva e del monitoraggio in reparto.
 - 2.b) Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che non sia necessario approfondire la definizione del mercato del prodotto per quanto riguarda le apparecchiature con braccio a C, in particolare la questione se le apparecchiature di fascia bassa, quelle per diagnosi vascolari e cardiache costituiscano mercati dei prodotti separati.
 - 2.c) Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che, con riferimento alle apparecchiature per mammografie, i mercati dei prodotti rilevanti siano quello dei mammografi analogici e quello dei mammografi digitali.
 3. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che il mercato geografico del prodotto per ciascun prodotto rilevante sia il territorio nazionale.
 4. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione di concentrazione proposta non porti alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante nei mercati
 - a) del monitoraggio in reparto,
 - b) di tutti i possibili mercati per le apparecchiature con braccio a C,
 - c) dei mammografi, tanto analogici che digitali.
 - 5.a) Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere probabile che, a motivo dei suoi effetti orizzontali, l'operazione di concentrazione proposta porti alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante nei mercati del monitoraggio perioperatorio in Spagna, nel Regno Unito, in Svezia, in Francia e in Germania.
 - 5.b) Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere probabile che, a motivo dei suoi effetti verticali nei mercati delle apparecchiature per anestesia, del monitoraggio perioperatorio e del monitoraggio in terapia intensiva nonché dei sistemi di informazioni cliniche, l'operazione di concentrazione proposta dia adito a seri dubbi circa la compatibilità della concentrazione con il mercato comune, perlomeno in Belgio, in Irlanda, in Svezia e nel Regno Unito.
 6. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni proposti siano idonei a risolvere i problemi della concorrenza riscontrati nel mercato dei monitoraggi perioperatori ed a dissipare i seri dubbi riguardanti gli aspetti verticali dei mercati delle apparecchiature per anestesia, dei monitoraggi perioperatori e dei monitoraggi in terapia intensiva e dei sistemi di informazioni cliniche.
 7. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione di concentrazione proposta debba essere dichiarata compatibile con il mercato comune, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'accordo SEE, a condizione che siano assolti gli impegni proposti.
 8. Il Comitato consultivo raccomanda di pubblicare il suo parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
 9. Il Comitato consultivo invita la Commissione a tener conto delle osservazioni e dei commenti espressi nel corso della discussione.
-

BANCA CENTRALE EUROPEA

Sezione 1.2 delle norme sul personale della BCE, recante le norme in materia di condotta professionale e segreto professionale

(2004/C 92/06)

(Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 236 del 22 agosto 2001, pag. 13)

1.2. Condotta professionale e segreto professionale

Le disposizioni di cui all'articolo 4, lettere b), c) ed f), e all'articolo 5, lettera b), delle Condizioni di impiego si applicano nella maniera seguente:

1.2.1. Il Comitato esecutivo nomina un consigliere per l'etica professionale. Esso fornisce linee guida in merito ai vari aspetti della condotta professionale e del segreto professionale. Fatto salvo tale obbligo, il consigliere per l'etica professionale fornisce pareri e adotta criteri interpretativi in materia deontologica. Esso è sottoposto all'obbligo di massima riservatezza nello svolgimento dei propri compiti. Tali pareri e criteri interpretativi in materia deontologica sono pubblicati in un testo a contenuto generico sull'intranet della BCE.

Il consigliere per l'etica professionale assicura in particolare un'interpretazione coerente delle norme adottate dalla BCE in relazione all'insider trading (abuso di informazioni privilegiate). Esso informa immediatamente il revisore esterno della BCE in maniera completa dei pareri e dei criteri interpretativi in materia deontologica sviluppati in materia di insider trading.

1.2.2. Per «ricompense, regalie o doni» si intende qualsiasi beneficio di carattere finanziario e/o non finanziario.

1.2.3. I membri del personale invitati a presenziare ad una manifestazione in veste ufficiale non sono autorizzati ad accettare compensi di qualsiasi natura.

1.2.4. È consentito, per cortesia nei confronti dell'offerente, accettare la normale ospitalità e doni simbolici.

1.2.5. In caso di dubbio, i membri del personale dovranno ottenere l'autorizzazione dal rispettivo Direttore generale o Direttore prima di accettare qualsiasi dono o forma di ospitalità o, qualora ciò non fosse possibile, essi dovranno informare immediatamente il proprio Direttore generale o Direttore in merito ai doni o all'ospitalità ricevuti.

1.2.6. Senza la previa autorizzazione del Comitato esecutivo, i membri del personale non pubblicano opere o articoli, né tengono conferenze concernenti la BCE o le sue attività.

1.2.7. Considerata la posizione della BCE e l'importanza rivestita dalle attività di sua competenza sul piano economico e finanziario, i membri del personale sono tenuti al rispetto del segreto professionale in merito alle informazioni connesse agli ambiti in cui essa opera.

1.2.8. Per informazioni connesse agli ambiti in cui la BCE opera (informazioni privilegiate) si intendono le informazioni i) note ad un membro del personale; ii) collegate all'amministrazione della BCE o a qualsiasi tipo di operazione da essa condotta (anche nella fase progettuale), nel contesto della realizzazione degli obiettivi e dei compiti della BCE; e iii) di natura confidenziale o iv) percepite o suscettibili di essere percepite come pertinenti per le decisioni che la BCE intende adottare. Tali informazioni possono essere di natura molto varia e provenire da qualsiasi paese o unità operativa della BCE. Il seguente elenco fornisce pertanto esclusivamente degli esempi e non è esaustivo:

- modifiche delle politiche monetarie e valutarie dell'Eurosistema o di banche centrali non appartenenti a quest'ultimo;
- movimenti degli aggregati monetari mensili, dati di bilancia dei pagamenti o concernenti le riserve valutarie, o qualsiasi altra informazione di carattere economico o finanziario in grado di influenzare i mercati;
- modifiche imminenti di natura regolamentare;
- informazioni in grado di influenzare i mercati relative a dibattiti o a negoziati nell'ambito di consessi internazionali;
- decisioni amministrative interne della BCE.

La divulgazione di informazioni nel quadro del regolare svolgimento delle proprie mansioni non costituisce una violazione delle presenti norme.

- 1.2.9. Ai membri del personale è fatto divieto di utilizzare direttamente o indirettamente per interposta persona, le informazioni privilegiate a cui hanno accesso, indipendentemente dal fatto che esse vengano impiegate per un'operazione finanziaria privata di qualsiasi natura, condotta a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi. Per «terzi» si intendono fra gli altri il coniuge, il partner riconosciuto, i genitori, la prole, altri parenti, i colleghi e le persone giuridiche.
- 1.2.10. Ai membri del personale è fatto espresso divieto di trarre vantaggio direttamente o indirettamente per interposta persona, dalla propria posizione e dalle funzioni espletate presso la BCE o dalle informazioni privilegiate a cui hanno accesso, mediante l'acquisizione o la cessione, a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 1.2.9, di attività (compresi titoli trasferibili, valute e oro) o diritti (fra l'altro nel quadro di contratti derivati o strumenti finanziari ad essi strettamente collegati) a cui le informazioni in questione sono intimamente connesse. Tale divieto si applica a qualsiasi tipo di operazione finanziaria (di investimento), fra cui le seguenti:
- investimenti in valori mobiliari (azioni, obbligazioni, warrant, opzioni, futures o qualsiasi altro valore mobiliare nel senso più ampio del termine, nonché contratti finalizzati alla sottoscrizione, all'acquisizione o alla cessione dei suddetti);
 - contratti su indici basati su tali valori mobiliari;
 - operazioni su tassi di interesse;
 - operazioni in valuta estera;
 - operazioni su merci.
- 1.2.11. È vietato condurre a fini speculativi operazioni a breve termine (ossia, operazioni di compravendita nell'arco di un mese) aventi per oggetto qualsiasi attività (compresi titoli trasferibili, valute e oro) o diritto (fra l'altro nel quadro di contratti derivati o strumenti finanziari ad essi strettamente collegati), salvo il caso in cui il membro del personale interessato sia in grado di dimostrare oggettivamente la natura non speculativa e la ragione dell'operazione.
- 1.2.12. Ai membri del personale è fatto divieto di utilizzare qualsiasi componente dell'infrastruttura tecnica dedicata all'esecuzione delle operazioni finanziarie del SEBC nel condurre operazioni a titolo personale, a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi ai sensi dell'articolo 1.2.9.
- Nella definizione di «infrastruttura tecnica dedicata all'esecuzione delle operazioni finanziarie del SEBC» rientrano anche i telefoni speciali Bosch utilizzati per le contrattazioni, il sistema telex, i collegamenti con le agenzie e i servizi di informazione su rete telematica quali Bloomberg e Reuters, TOP, BI, EBS, Finance KIT e SWIFT, come pure qualsiasi sistema adottato successivamente in sostituzione di questi ultimi.
- È inoltre vietato l'uso di telefoni cellulari nella sezione della Market Room (sala delle contrattazioni) e nei locali della Divisione Back office e della Divisione Investimenti, salvo nei casi previsti dalle procedure di emergenza della BCE.
- 1.2.13. Il Comitato esecutivo identifica i membri del personale che, in ragione dell'esercizio del loro ufficio, professione o funzioni, abbiano accesso ad informazioni privilegiate in merito alle operazioni finanziarie del SEBC. La decisione adottata dal Comitato esecutivo diviene automaticamente parte integrante delle norme sul personale. Ciascuno di tali membri si astiene dal negoziare lo stesso giorno, direttamente o indirettamente, a proprio rischio e per proprio conto oppure a rischio e per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 1.2.9, come se fosse una transazione propria del SEBC, attività (compresi titoli trasferibili, valute e oro) o diritti (fra l'altro nel quadro di contratti derivati o strumenti finanziari ad essi strettamente collegati) aventi le medesime caratteristiche generiche (valuta, emittente e simile scadenza) di quelli negoziati nello stesso giorno dal SEBC.
- 1.2.14. Il Comitato esecutivo identifica i membri del personale che, in ragione dell'esercizio del loro ufficio, professione o funzioni, si ritiene abbiano accesso ad informazioni privilegiate in merito alle politiche monetarie o valutarie della BCE o alle operazioni finanziarie del SEBC. La decisione adottata dal Comitato esecutivo diviene automaticamente parte integrante delle norme sul personale.
- Tali membri del personale, a richiesta del Direttore generale di Amministrazione forniscono le informazioni seguenti:
- un elenco dei propri conti bancari, inclusi i conti di deposito titoli e i conti aperti presso intermediari in valori mobiliari;

- un elenco degli eventuali poteri di rappresentanza conferiti al membro del personale da terzi in relazione ai conti bancari di questi ultimi, inclusi i conti di deposito titoli;
- le disposizioni o indicazioni generali fornite dal membro del personale a terzi cui egli ha delegato la responsabilità di gestire il proprio portafoglio di investimenti ⁽¹⁾.

Tali membri del personale forniscono di propria iniziativa e senza ritardo dettagli su eventuali modifiche alle informazioni di cui sopra. Le informazioni e ogni aggiornamento sono forniti in busta chiusa e custoditi dal Direttore generale di Amministrazione, che provvede a trasmetterli, a sua richiesta, al revisore esterno della BCE.

Annualmente, in occasione della richiesta da parte del revisore esterno della BCE, i membri dello staff forniscono altresì la documentazione seguente relativa a un periodo di sei mesi consecutivi, come specificato nella richiesta annuale:

- qualsiasi operazione di acquisto o vendita di attività (compresi titoli trasferibili, valute e oro) o diritti (fra l'altro nel quadro di contratti derivati o strumenti finanziari ad essi strettamente collegati) condotta a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 1.2.9;
- estratti conto bancari, compresi conti di deposito titoli e conti aperti presso intermediari in valori mobiliari; l'assunzione di prestiti ipotecari o di altra natura, ovvero la modifica delle condizioni di tali prestiti, a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 1.2.9;
- le operazioni condotte nel quadro di sistemi pensionistici, compreso quello della BCE.

Tutte le informazioni sono fornite in busta chiusa e custodite dal Direttore generale di Amministrazione, che provvede a trasmetterle, a sua richiesta, al revisore esterno della BCE. Tutte le informazioni fornite alla BCE dal revisore esterno della BCE sono riservate. In deroga a tale norma, al fine di consentire ulteriori accertamenti su casi specifici ai sensi dell'articolo 1.2.16, il revisore esterno della BCE presenta alla Direzione Revisione interna della BCE una relazione contenente

le informazioni ricevute dal membro del personale interessato.

1.2.15. Qualora il revisore esterno della BCE abbia ragionevoli motivi di ritenere che le suddette norme, ivi compresi i pareri e l'interpretazione delle regole deontologiche formulati dal consigliere per l'etica professionale, non siano state rispettate, egli ha la facoltà di chiedere a qualsiasi membro del personale della BCE di fornire tutte le informazioni pertinenti. Il membro del personale interessato comunica in via confidenziale al revisore esterno della BCE, su richiesta motivata di quest'ultimo, tutti i raggugli concernenti:

- tutti i propri estratti conto bancari, compresi conti di deposito titoli e conti aperti presso intermediari in valori mobiliari; l'assunzione di prestiti ipotecari o di altra natura, ovvero la modifica delle condizioni di tali prestiti, a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 1.2.9;
- qualsiasi operazione di investimento concernente attività (compresi titoli trasferibili, valute e oro) o diritti (fra l'altro nel quadro di contratti derivati o strumenti finanziari ad essi strettamente collegati) condotta a proprio rischio e per proprio conto, oppure a rischio e per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 1.2.9, nell'intervallo di tempo indicato dal revisore esterno della BCE;
- le operazioni condotte nel quadro di sistemi pensionistici, compreso quello della BCE;
- un elenco delle eventuali procure conferite al membro del personale da terzi in relazione ai conti bancari di questi ultimi, compresi i conti di deposito titoli.

Le informazioni sono fornite al revisore esterno della BCE in busta chiusa tramite il Direttore generale di Amministrazione. Tutte le informazioni che il revisore esterno della BCE fornisce alla BCE sono riservate. In deroga a tale norma, al fine di consentire ulteriori accertamenti su casi specifici ai sensi dell'articolo 1.2.16, il revisore esterno della BCE presenta alla Direzione Revisione interna della BCE una relazione contenente le informazioni ricevute dal membro del personale interessato.

⁽¹⁾ I membri del personale identificati ai sensi dell'articolo 1.2.14 potrebbero valutare l'opportunità di delegare a terzi la gestione del proprio portafoglio investimenti, ricorrendo ad esempio a «blind trust», fondi comuni di investimento etc.

1.2.16. Il revisore esterno della BCE riferisce in merito ai casi di inosservanza delle suddette norme alla Direzione Revisione interna della BCE, che compirà ulteriori accertamenti al riguardo. La conduzione di operazioni finanziarie di carattere privato in piena conformità dei pareri e dell'interpretazione delle norme deontologiche formulate dal consigliere per l'etica professionale escludono la presentazione di una relazione da parte del revisore esterno della BCE. Il membro del personale interessato è messo al corrente di tale relazione dal revisore esterno della BCE e ha il diritto di comunicare alla Direzione Revisione interna della BCE le proprie osservazioni al riguardo.

La relazione redatta dal revisore esterno della BCE, contenente le informazioni fornite dal membro del personale interessato, può essere utilizzata nel quadro di un procedimento disciplinare ai sensi della parte ottava delle Condizioni di impiego per il personale della Banca centrale europea e, nella misura prevista dalla legislazione applicabile, nell'ambito di qualsiasi azione giudiziaria condotta da autorità esterne in relazione a presunte violazioni della normativa nazionale in materia penale.

1.2.17. Qualora i membri del personale nutrano dubbi sull'applicazione delle presenti norme (ad esempio, qualora desiderino sapere se un'eventuale operazione finanziaria di carattere privato potrebbe comportare un abuso di informazioni privilegiate), essi sono invitati a rivolgersi al consigliere per l'etica professionale. Le operazioni finanziarie di carattere privato condotte in piena conformità dei pareri e dell'interpretazione delle norme deontologiche formulati dal consigliere per l'etica professionale escludono l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del membro del personale interessato per inadempimento degli obblighi a cui è soggetto. In nessun caso, tuttavia, il membro del personale è esonerato da responsabilità sorte ad altro titolo.

1.2.18. I membri del personale continuano ad essere soggetti agli obblighi previsti dagli articoli 1.2.14 e 1.2.15 anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la BCE per la durata di sei mesi decorrenti da tale cessazione. La richiesta di informazioni da parte del revisore esterno riguarda il periodo che termina un mese dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

BILANCIO DELLA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

(2004/C 92/07)

Il bilancio della Fondazione per l'esercizio 2004 ammonta a 17,6 milioni di euro, di cui 11,6 milioni destinati alle spese di personale, 1,4 milioni a immobili, materiale e spese varie di funzionamento nonché 4,5 milioni per operazioni e progetti specifici nel campo dell'istruzione e della formazione professionale.

Inoltre, la Fondazione gestisce i fondi Phare/Cards, Tacis e Meda per un importo totale pari a 178,3 milioni di euro ed un fondo rotativo annuale di 500 000 euro reso disponibile dal governo italiano.

Il bilancio e la tabella dell'organico per l'esercizio 2004 possono essere consultati in dettaglio a partire dal sito Web della Fondazione (indirizzo: www.etf.eu.int).

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

BILANCI 2003/2004

SPESE

	Titolo	Bilancio 2003 (dopo gli storni)	Bilancio 2004
TITOLO 1	SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELLA FONDAZIONE		
	TOTALE TITOLO 1	11 239 000	11 643 973
TITOLO 2	IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO		
	TOTALE TITOLO 2	1 421 000	1 390 027
TITOLO 3	SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE		
Capitolo 30	Spese operative (documentazione, pubblicazioni, traduzione, riunioni ecc.)		
	Totale capitolo	1 136 425	948 000
Capitolo 31	Azioni prioritarie: attività comprese nel programma di lavoro (sostegno alla Commissione, fornitura di informazioni e di analisi tramite la rete degli Osservatori nazionali, attività di sviluppo)		
	Totale capitolo	3 403 575	3 618 000
TITOLO 3	TOTALE TITOLO 3	4 540 000	4 566 000 ⁽¹⁾
	TOTALE GENERALE	17 200 000	17 600 000

⁽¹⁾ In corrispondenza di questo titolo, il Parlamento europeo ha iscritto una riserva in bilancio pari a 406 100 euro. Attualmente sono in corso le procedure volte ad eliminare tale riserva.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Informazione relativa all'invito a presentare candidature per la costituzione di un «Foro europeo dell'energia e dei trasporti» (2001/C 205/06)**Rinnovo dei Membri del «Foro europeo dell'energia e dei trasporti»**

(2004/C 92/08)

Il mandato rinnovabile dei Membri attuali scade il 30 giugno 2004 conformemente alla decisione della Commissione dell'11 luglio 2001 (2001/546/CE) pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 195 del 19 luglio 2001, p. 58.

La Commissione invita le persone interessate a rinnovare le loro candidature precedenti o a sottoporne un'altra secondo le condizioni stipulate nell'invito a presentare candidature pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (2001/C 205/06) del 21 luglio 2001.

Al fine di tenere conto dell'allargamento dell'Unione, questo invito è aperto ai cittadini dei nuovi Stati membri.

Le candidature, firmate e corredate del curriculum vitae, devono essere inviate **al più tardi il 17 maggio 2004**.

Dopo questa data, la Commissione procederà alla nomina dei Membri. L'invito a presentare candidature resta aperto dopo il 17 maggio 2004 in vista dei rinnovi ulteriori.

Le candidature devono essere inviate:

sia per lettera raccomandata o corriere, il sigillo della posta facendo fede, all'indirizzo seguente: Commissione europea, Direzione Generale Energia e Trasporti, Segreteria dell'Unità A3, DM 28 ufficio 6/100, B-1049 Bruxelles;

sia mediante consegna a mano, con ricevuta di ricezione, all'indirizzo seguente: Commissione europea, Direzione Generale Energia e Trasporti, Segreteria dell'Unità A3, 28, rue Demot, ufficio 6/100, B-1040 Bruxelles.

Per informazioni supplementari rivolgersi alla Signora Anne-Marie Fiquet, Tel. (32-2) 295 95 29, fax (32-2) 295 98 16, e-mail: anne-marie.fiquet@cec.eu.int

INVITO 2004 A PRESENTARE PROPOSTE
nel campo della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile

(2004/C 92/09)

I.1. Il presente invito a presentare proposte ha lo scopo di individuare progetti che potrebbero beneficiare di un sostegno finanziario, sotto forma di cofinanziamento, da parte della Commissione europea, direzione generale Ambiente.

I.2. I settori interessati, la natura e il contenuto delle azioni (nonché le condizioni per la concessione del sostegno e i moduli di candidatura) sono indicati nella documentazione relativa all'invito a presentare proposte. Tale documentazione può essere consultata collegandosi al sito Internet Europa al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

I.3. Presentazione ed esame delle proposte:

L'invito è valido fino al 28 maggio 2004.

La procedura di valutazione della proposta è la seguente:

- ricevimento, registrazione e avviso di ricevimento da parte della Commissione,
- esame da parte dei servizi della Commissione,
- elaborazione della decisione finale e comunicazione del risultato al proponente.

I candidati saranno selezionati sulla base dei criteri indicati nella documentazione relativa all'invito a presentare proposte in questione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

L'intera procedura è strettamente riservata. Se la Commissione approva la proposta essa concluderà con il proponente un contratto (espresso in euro).

La decisione della Commissione è inappellabile.

Invito 2004 a presentare proposte nell'ambito del Meccanismo Comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile

(2004/C 92/10)

I.1. Il presente invito a presentare proposte ha lo scopo di individuare organizzazioni/enti del settore della formazione (nei Paesi partecipanti al Meccanismo Comunitario), che potrebbero beneficiare di un sostegno finanziario, sotto forma di cofinanziamento, da parte della Commissione europea, direzione generale Ambiente.

I.2. La natura e il contenuto dei corsi di formazione (nonché le condizioni per la concessione del sostegno e i moduli di candidatura) sono indicati nella documentazione relativa all'invito a presentare proposte. Tale documentazione può essere consultata collegandosi al sito Internet Europa al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

I.3. Presentazione ed esame delle proposte:

L'invito è valido fino al 15 giugno 2004.

La procedura di valutazione della proposta è la seguente:

- ricevimento, registrazione e avviso di ricevimento da parte della Commissione,
- esame da parte dei servizi della Commissione,
- elaborazione della decisione finale e comunicazione del risultato al proponente.

I candidati saranno selezionati sulla base dei criteri indicati nella documentazione relativa all'invito a presentare proposte in questione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

L'intera procedura è strettamente riservata. Se la Commissione approva la proposta essa concluderà con il proponente un contratto (espresso in euro).

La decisione della Commissione è inappellabile.

Invito a presentare proposte nel campo della cooperazione comunitaria in materia di protezione civile: meccanismo — esercitazioni

(2004/C 92/11)

- I.1. Il presente invito a presentare proposte ha lo scopo di individuare progetti che potrebbero beneficiare di un sostegno finanziario, sotto forma di cofinanziamento, da parte della Commissione europea, direzione generale Ambiente.
- I.2. I settori interessati, la natura e il contenuto delle azioni (nonché le condizioni per la concessione del sostegno e i moduli di candidatura) sono indicati nella documentazione relativa all'invito a presentare proposte. Tale documentazione può essere consultata collegandosi al sito Internet Europa al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

- I.3. Presentazione ed esame delle proposte:

L'invito è valido fino al 30 giugno 2004.

La procedura di valutazione della proposta è la seguente:

- ricevimento, registrazione e avviso di ricevimento da parte della Commissione,
- esame da parte dei servizi della Commissione,
- elaborazione della decisione finale e comunicazione del risultato al proponente.

I candidati saranno selezionati sulla base dei criteri indicati nella documentazione relativa all'invito a presentare proposte in questione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

L'intera procedura è strettamente riservata. Se la Commissione approva la proposta essa concluderà con il proponente un contratto (espresso in euro).

La decisione della Commissione è inappellabile.
